

Ecoreati vittime e danni sociali: un'analisi giuridica e criminologica

REPORT SEV.ESO



Finanziato
dall'Unione europea
Next Generation EU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiano
domani

Prin Project

**Support Eco-Victims:
strategies and tools for
supporting rights and
compensation of
environmental harm's
victims.**

Finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU,
Missione 4 Componente 1 CUP J53D23011630006

di:

**Alessandro Sbarro,
Simone Tuzza, Marianna
Marzano, Giampiero Lupo,
Raffaella Sette, Sandra
Sicurella**



SEV.ESO



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI PADOVA



CNR | igsg



Institute of
Applied Sciences and
Intelligent Systems



UNIVERSITÀ
DI TORINO



CNR - IFC Istituto
di Fisiologia Clinica



IGSG
INIZIATIVE

Acronimi dei partner e componenti gruppo di ricerca

ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA	UNIBO
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE	CNR
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO	UNITO

Team		ORCID (se disponibile)
UNIBO	Sette Raffaella	https://orcid.org/0000-0003-0806-8862
UNIBO	Sicurella Sandra	https://orcid.org/0000-0003-0461-9073
UNIBO	Tuzza Simone	https://orcid.org/0000-0002-0321-0914
CNR-ISASI	Lupo Giampiero	https://orcid.org/0000-0003-3614-1967
CNR-ISASI	Sbarro Alessandro	https://orcid.org/0009-0006-4796-1513
CNR-IFC	Cori Liliana	https://orcid.org/0000-0002-3070-2535
CNR-IFC	Bianchi Fabrizio	https://orcid.org/0000-0002-3459-9301
CNR-IFC	Cavigli Chiara	https://orcid.org/0009-0005-2643-2121
CNR-IGSG	Carnevali Davide	https://orcid.org/0000-0002-7929-275X
CNR-IGSG	Velicogna Marco	https://orcid.org/0000-0002-7526-9632
CNR-ISGI	Andreone Gemma	https://orcid.org/0000-0002-3307-8512
CNR-ISGI	Marzano Marianna	
UNITO	Ravazzi Stefania	https://orcid.org/0000-0002-6655-1839

This work is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). To view a copy of this license, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>
DOI: <https://doi.org/10.6092/unibo/amsacta/8296>

STATO DELL'ARTE SU *GREEN CRIMINOLOGY* E *GREEN VICTIMOLOGY*

1. INTRODUZIONE	5
2. UNA <i>GREEN CRIMINOLOGY</i> ANTE LITTERAM.....	5
3. DALLA CRIMINOLOGIA CRITICA ALLA <i>GREEN CRIMINOLOGY</i> : TRA SQUILIBRI DI POTERE E DANNO AMBIENTALE	6
4. AL DI LÀ DELLE NORME: DANNO SOCIALE E <i>ZEMIOLOGY</i> , LA PRESA IN CARICO DI UNA PROBLEMATICHE PIÙ AMPIA	8
5. DOVE SI SITUA LA VITTIMA DI DISASTRI AMBIENTALI? LA <i>GREEN VICTIMOLOGY</i> E LA QUESTIONE DEL NON UMANO	11
6. CONCLUSIONI	16

NORMATIVA E GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALI, SOVRANAZIONALI E NAZIONALI IN MATERIA AMBIENTALE

1. AMBIENTE IN COSTITUZIONE.	17
1.1. <i>Origine del concetto giuridico di ambiente. Il contributo della giurisprudenza costituzionale.</i>	17
1.2. <i>La legge costituzionale 3/2001. La riforma del Titolo V della Costituzione.</i>	18
1.3. <i>La legge costituzionale n. 1/2022. La menzione dell'ambiente tra i principi fondamentali.</i>	18
2. AMBIENTE NELLE FONTI INTERNAZIONALI E SOVRANAZIONALI.	19
2.1. <i>Principali fonti internazionali e sovranazionali in materia ambientale.</i>	19
2.2. <i>Elaborazione internazionale dei principi ambientali e derivazione comunitaria.</i>	20
2.3. <i>Democrazia ambientale, procedure partecipate e accesso alla giustizia: la Convenzione di Aarhus.</i>	22
2.4. <i>Obblighi di incriminazione di derivazione comunitaria. La direttiva 2008/99/CE.</i>	24
2.5. <i>La nuova direttiva UE 2024/1203 sulla tutela penale dell'ambiente.</i>	27
3. AMBIENTE NELLE FONTI DI RANGO PRIMARIO.	28
3.1. <i>Il decreto legislativo n. 152/2006: Testo Unico sull'Ambiente.</i>	28
3.2. <i>Il decreto legislativo n. 121/2011. I reati ambientali nel 'modello 231'.</i>	29

3.3.	<i>La legge n. 68/2015. L'introduzione degli eco-delitti nel Codice penale italiano.....</i>	30
4.	L'INCIDENZA DELLA CORTE EDU IN MATERIA AMBIENTALE. I CASI "ILVA E "LAGHI DI MANTOVA".....	30
4.1.	<i>Il diritto ad un ambiente salubre come diritto dell'uomo nella giurisprudenza CEDU.....</i>	30
4.2.	<i>Le più recenti condanne dell'Italia da parte della Corte EDU per il caso "ILVA"</i>	33
4.2.1.	<i>Cordella et al. c. Italia</i>	33
4.2.2.	<i>Ardimento et al. c. Italia; Briganti et al. c. Italia; A.A. et al. c. Italia; Perelli et al. c. Italia</i>	35
5.	EX-ILVA: LA VICENDA GIUDIZIARIA "AMBIENTE SVENDUTO".....	35
5.1.	<i>Genesi.....</i>	35
5.2.	<i>Le indagini preliminari (2008).....</i>	36
5.3.	<i>Il rinvio a giudizio e il primo grado di giudizio (2016-2021).....</i>	36
5.4.	<i>La sentenza di primo grado (Corte ass. Taranto, sent. 31 maggio 2021, dep. 28 novembre 2022).....</i>	36
5.5.	<i>Appello e annullamento della sentenza di primo grado (Corte ass. app. Lecce, ord. 23 settembre 2024)</i>	37
5.6.	<i>Il ricorso in Cassazione e la sentenza della Suprema Corte (Cass. Pen., Sez. I, 27 gennaio 2025, n. 2970).....</i>	37
5.7.	<i>La prima udienza innanzi al G.U.P. del Tribunale di Potenza (21 marzo 2025).....</i>	38
5.8.	<i>La prossima udienza innanzi al G.U.P. del Tribunale di Potenza (4 aprile 2025).</i>	38
6.	IL NUOVO DECRETO "SALVA-ILVA"	38
6.1.	<i>La sentenza della Corte Costituzionale n.105 del 19 giugno 2024</i>	39
6.2.	<i>La sentenza della Grande Sezione CGUE C-626/22 del 25 giugno 2024</i>	40
6.3.	<i>Il decreto legge n. 3 del 24 gennaio 2025, convertito in legge il 18 marzo 2025.....</i>	42
6.3.1.	<i>Disposizioni per la continuità produttiva</i>	42
6.3.2.	<i>L'introduzione della Valutazione del Danno Sanitario (VDS).....</i>	43
6.3.3.	<i>Osservazioni critiche.....</i>	43
	BIBLIOGRAFIA.....	45
	INDICE DELLE DECISIONI.....	50

STATO DELL'ARTE SU *GREEN CRIMINOLOGY E GREEN VICTIMOLOGY*

1. INTRODUZIONE

La *Green Criminology* è un campo interdisciplinare e multidisciplinare che si occupa dello studio dei crimini ambientali (Ruggiero, South, 2013); più in generale dei danni all'ambiente umano e non umano e del danno sociale connesso. La *Green Criminology* si è sviluppata a partire dagli approcci e i posizionamenti di diversi autori vicini alla criminologia critica con orientamenti teorici differenti (White, 2013), partendo da un posizionamento critico verso le ingiustizie sociali e le strutture di potere che sottendono al sistema giudiziario e penale. Tali prospettive si sovrappongono, poiché mettono in discussione le relazioni di potere e le disuguaglianze sociali che contribuiscono ai problemi ambientali.

2. UNA *GREEN CRIMINOLOGY ANTE LITTERAM*

Quando parliamo di danni ambientali, criminalità ambientale e danno sociale, non possiamo farlo senza fare riferimento agli studi pionieristici di Sutherland e alla sua concettualizzazione dei *white collar crime* (1949). Difatti, sebbene la criminalità ambientale sia un argomento di interesse criminologico relativamente recente, l'attenzione dedicata a questo campo trova le sue radici nel contributo innovativo del criminologo americano Edwin Sutherland, il quale, in una serie di articoli pubblicati tra il 1940 e il 1949, elaborò il concetto di crimine dei colletti bianchi per designare il reato commesso da una persona rispettata e di *alta condizione sociale nell'esercizio delle sue funzioni*. Tale approccio rappresentava una sfida diretta al pensiero criminologico della sua epoca, mettendo in discussione lo stereotipo del criminale e tutte le teorie secondo cui il comportamento delinquenziale sia dovuto a condizioni di marginalità, esclusione sociale, povertà o patologie (personali o sociali). Sutherland ha dato il via a un nuovo campo di studi sul crimine, suscitando rapidamente un vivo dibattito.

L'elemento che lega le diverse posizioni sviluppate nel tempo fino all'odierna *Green Criminology* è dunque la consapevolezza che la definizione di crimine varia in base al tempo, al luogo e alla cultura, ma anche allo status sociale e al ruolo delle persone coinvolte. Ciò significa anche che i comportamenti delle persone cosiddette marginali sono maggiormente criminalizzati, mentre si tende ad essere più indulgenti nei confronti di coloro che occupano posizioni di prestigio e rispettabilità sociale. Difatti, già Sutherland aveva evidenziato che il colletto bianco, anche quando identificato e condannato, non viene gravato dallo 'stigma' (Goffman, 1963) del criminale da parte della collettività e tale non si reputa. Di conseguenza, la reazione sociale di censura nei suoi confronti è minore rispetto a quella riservata al delinquente comune. Osservare ciò che viene definito criminale in una società, quali strategie sono adottate per contrastare (o non contrastare) i comportamenti dannosi e come 'i potenti' riescono ad allontanare da sé lo stigma per le loro azioni permette quindi di abbandonare uno sguardo ingenuo e 'acquisito' sulla società (Altopiedi, 2024).

Dalla pionieristica ricerca di Sutherland, altri criminologi hanno ampliato il campo dei reati dei colletti bianchi per studiare una vasta gamma di illeciti aziendali. Questi studi hanno analizzato i crimini in vari settori come quello automobilistico e farmaceutico, mentre altri si sono concentrati su comportamenti specifici come le violazioni antitrust e le frodi sui titoli. Nonostante la vasta portata dei reati dei colletti bianchi, i crimini ambientali sono rimasti per lo più inesplorati. Solo di recente

la criminologia ha iniziato a interessarsi ai temi ambientali (Wolf, 2011). Sulla scia delle ricerche sulla giustizia ambientale, alcuni criminologi hanno iniziato a indagare sui modelli e sulle caratteristiche dei trasgressori dei crimini ambientali. Il dibattito sollevato da Sutherland è proseguito sino agli anni '70 dove si getteranno le basi per una riflessione più puntuale sulla criminalità 'verde' e il tema specifico delle problematiche ambientali. Le radici della *Green Criminology* possono quindi essere ricondotte e rintracciate negli scritti di autori, capostipiti della criminologia critica come Richard Quinney, che nel secolo scorso, ha esplorato i legami tra sistema legale, potere e ambiente. Riflessioni che hanno influenzato autori del movimento di giustizia ambientale degli anni '80, che già sottolineavano i danni sociali e ambientali causati da pratiche industriali inquinanti. Concettualizzando il problema all'interno dei discorsi criminologici esistenti e intrecciandolo con la letteratura sull'ecologia e la giustizia ambientale, la criminologia ambientale è emersa come un argomento di ricerca valido. Il termine «green crime» è stato proposto per descrivere i comportamenti delle aziende che violano le leggi a tutela dell'ambiente (Frank e Lynch 1992). Altri hanno sottolineato l'importanza del criminale «green-collar» (Wolf, 2011), le cui azioni, simili per motivazioni e caratteristiche a quelle dei criminali dei colletti bianchi, danneggiano l'ambiente (O'Hear 2004).

3. DALLA CRIMINOLOGIA CRITICA ALLA *GREEN CRIMINOLOGY*: TRA SQUILIBRI DI POTERE E DANNO AMBIENTALE

Orientativamente a partire dalla fine degli anni Novanta possiamo situare l'interesse specifico per lo sviluppo di una criminologia 'verde'. Sebbene tale interesse emerga nel contesto della criminologia critica, la *Green Criminology* sembra caratterizzata da un'apertura costitutiva che le permette di superare i limiti di una tradizione criminologica specifica, fino a presentarsi come un laboratorio teorico per pensare le 'questioni ambientali' nel senso più ampio e ricco del termine (Natali, 2014).

I temi cari a questo orientamento di studi sono l'esplorazione delle attività umane come l'inquinamento, la deforestazione e lo sfruttamento degli animali che contribuiscono alla distruzione dell'ambiente e delle risorse naturali. Dalla fine degli anni '90, molti ricercatori hanno iniziato ad affrontare gli effetti nocivi dei comportamenti umani sull'ambiente come una *questione criminologica*, lanciando così una prospettiva verde in criminologia. Tale approccio si configura oggi come una tradizione di studi e ricerche molto ricca, fondata su un'idea di giustizia ampia e inclusiva, capace di mettere in discussione le relazioni di potere e di gerarchia che spesso rendono difficile il riconoscimento degli aspetti criminali dei comportamenti considerati. La sfida è conciliare il riconoscimento delle disuguaglianze, delle relazioni di dominio e delle forme di razzismo sia nella relazione tra gli esseri umani e gli animali non umani, sia nella comunità umana stessa (Altopiedi, 2022). All'interno della criminologia critica, infatti, vi sono differenti punti di vista interessati all'argomento, ad esempio, vi è la prospettiva di collegare la giustizia ambientale alla giustizia ecologica, con l'obiettivo di analizzare le conseguenze dei comportamenti criminali non solo nei confronti degli esseri umani, ma anche nei confronti degli animali non umani e degli ecosistemi in generale (Di Ronco, South, 2024).

Un aspetto fondamentale della proposta teorica di Robert Douglas White (2008) sulla criminologia del cambiamento climatico è l'interpretazione dei danni ambientali, non solo delle loro conseguenze per le persone. Tra i principali autori della *Green Criminology*, White è una figura centrale, ma è importante menzionare anche il contributo di Nigel South, che ha introdotto il concetto di *Green Criminology*. South stesso (2014) evidenzia che la criminologia 'verde' è sorta come campo di studio quando diversi ricercatori, in varie parti del mondo, hanno sviluppato contemporaneamente preoccupazioni simili riguardo ai danni e ai crimini ambientali (Lynch e Stretesky, 2013, Sollund, 2015). White, invece, è considerato importante poiché ha sviluppato i concetti di «eco-justice» e «eco-global criminology» (2014) per analizzare come le élite politiche ed economiche possano esercitare

il potere per fini ambientali distruttivi. Nella definizione che White dà di *Green Criminology* si sottolinea l'importanza di andare al di là del concetto di crimine in senso stretto. Secondo l'autore (2008; 2014), l'interesse dei criminologi si deve concentrare sullo studio dei danni ambientali, che possono includere definizioni di crimine più ampie rispetto a quelle strettamente legali. Inoltre, bisognerebbe occuparsi delle leggi ambientali, comprese le pratiche di applicazione, accusa e sentenza; e della regolamentazione ambientale, che comprende sistemi di diritto penale, civile e amministrativo progettati per gestire, proteggere e preservare specifici ambienti e specie, oltre a gestire le conseguenze negative di particolari processi industriali. Un altro contributo significativo è quello di Michael J. Lynch (1990), che ha applicato la teoria del conflitto alla comprensione dei crimini ambientali, evidenziando i conflitti di interesse tra interessi commerciali e benessere ambientale. L'articolo dell'autore, *The greening of criminology*, è spesso visto come l'inizio di ricerca sul tema, benché – come già sottolineato – molti non ne erano a conoscenza e lavoravano parallelamente agli stessi argomenti. Difatti, la ricerca sui tali illeciti era già in corso, ad esempio in Norvegia, riguardo all'inquinamento marino (Christophersen e Johansen, 1991), e altrove su delitti aziendali contro l'ambiente (Pearce e Tombs, 2009), anche se questo lavoro non era chiaramente definito come appartenente a una specifica branca della criminologia se non come criminologia critica (Sollund, 2015). Non solo nel contesto della criminologia critica, ma autori come David Harvey (1996) e Zygmunt Bauman hanno esaminato le dimensioni ambientali dell'ineguaglianza sociale e delle ingiustizie economiche. Harvey, ad esempio, ha evidenziato come il capitalismo possa contribuire alla distruzione dell'ambiente naturale attraverso lo sfruttamento delle risorse e l'accumulo di capitali. Bauman nelle sue innumerevoli riflessioni si è concentrato anche sulla non-etica del consumismo e sulla produzione di scarti (2009) e come questi siano un danno alla natura. Difatti l'autore dedicherà un testo specifico a cosa sia accaduto alla natura, mostrando l'urgenza delle questioni ambientali e la necessità di assumersi responsabilità verso la Terra nell'era dell'«antropocene» (Bauman, 2011). Sulla stessa scia interpretativa, altri autori come Sheila Jasanoff in *Humility in the Anthropocene* (2022) e precedentemente Ulrich Beck (1992) hanno esaminato le implicazioni delle decisioni politiche e aziendali sui rischi ambientali e sulla responsabilità sociale.

In sintesi, la criminologia critica, attraverso il termine ombrello *Green Criminology*, si occupa di analizzare i disastri ambientali non solo come incidenti isolati, ma come risultato di politiche economiche e decisioni aziendali che privilegiano il profitto a discapito della sicurezza umana e ambientale. Il compito della criminologia critica non si limita solo a descrivere e analizzare i crimini e i danni inflitti dai potenti, siano essi governi (Cohen, 2001), corporazioni (Pearce e Tombs, 2009), sistemi penali (Christie, 2007; Hulsman, 1991; Mathiesen, 1967) o il sistema capitalista (Stretesky et al., 2013). L'intento è quello di trasformare l'attuale ordine mondiale, rifiutando il capitalismo e il consumismo come valori principali del nostro tempo, opponendosi alla distribuzione ingiusta di ricchezza e potere, alla criminalizzazione dei senza-potere e allo sfruttamento di chi non può difendersi e di chi non viene protetto dalle forze dell'ordine e dai sistemi giudiziari (Sollund, 2015). Parafrasando South, la *Green Criminology* è 'giustificata' perché inevitabile e necessaria. Riflette gli interessi scientifici e le sfide politiche del momento, porta avanti la posizione della criminologia critica non convenzionale e offre un punto di contatto e convergenza tra vari interessi di ricerca (2014). Il campo della *Green Criminology* include lo studio dei danni all'umanità, all'ambiente, compreso lo spazio, e agli animali non umani commessi sia da istituzioni potenti (come governi, corporazioni transnazionali, apparati militari) sia da individui comuni (Beirne e South, 2007).

La ricerca su ciò che è legalmente considerato come crimine – ossia come violazione della legge penale – è stata quindi ampliata grazie alle prospettive della criminologia critica in campo ambientale, per includere studi sui danni, e il concetto di crimine è stato concettualmente ampliato per comprendere anche quegli atti dannosi che non sono effettivamente crimini legalmente definiti, ma che creano un danno quanto qualsiasi atto che sia effettivamente una violazione di legge o

regolamento (Beirne e South, 2007; Sollund, 2008; Walters, 2010; White, 2007, 2013; Stretesky et al., 2013; Lynch e Stretesky, 2014; Hillyard et al., 2004; South, 2008; Sollund, 2015), sia come parte delle pratiche quotidiane (Agnew, 2013) sia quando sono istigate da organizzazioni come il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale (O'Brien, 2008). Tale approccio, segna una netta distinzione con la criminologia convenzionale, che si concentra principalmente (o meglio solo) su quegli atti che sono criminalizzati, sulla prevenzione del crimine, i colpevoli e le pene (Sollund, 2015).

Un'altra questione rilevante della *Green Criminology* è quindi anche l'area – sfumata – tra 'crimini legali' e comportamenti illegali, ovvero le giustificazioni per criminalizzare alcuni atti e non altri. White (2013) in una prospettiva che lui definisce di eco-giustizia (eco-justice) categorizza i diversi approcci della criminologia verde a seconda delle specifiche concezioni di cosa sia dannoso:

- Diritti umani e giustizia ambientale¹:
in cui i diritti ambientali sono visti come un'estensione dei diritti umani o sociali per migliorare la qualità della vita umana, ora e in futuro.
- Cittadinanza ecologica e giustizia ecologica²:
in cui si riconosce che gli esseri umani sono solo una componente di ecosistemi complessi che dovrebbero essere preservati per il loro stesso valore tramite la nozione dei diritti dell'ambiente.
- Diritti degli animali e giustizia delle specie³:
in cui il danno ambientale è costruito in relazione al posto degli animali non umani all'interno degli ambienti e al loro diritto intrinseco a non subire abusi, siano essi danni individuali, danni istituzionalizzati o danni derivanti da azioni umane che influenzano climi e ambienti su scala globale (White, 2013, 2018).

Tutte queste sottocategorie si ricongiungono sotto il termine ombrello di *Green Criminology* (Sollund, 2021). Come osservato da Brisman (2012), i criminologi verdi non giungono a questi studi senza esperienze o bagagli teorici precedenti, e si servono anche di una serie di teorie da cui attingere nelle loro analisi. Una cosa che molti criminologi della corrente critica hanno in comune, almeno quelli che si collocano all'interno della criminologia verde critica, è una consapevolezza radicata delle relazioni di sfruttamento e ingiustizia (Wyatt et al., 2014). Uno dei vantaggi della criminologia verde critica è anche il suo approccio multidisciplinare (ad esempio Gibbs et al., 2010): sebbene spesso si basi sulle scienze naturali per le prove empiriche sui danni (e i crimini) ambientali (Stretesky et al., 2013; Lynch e Stretesky, 2014), comprende anche numerose prospettive dalle scienze sociali e dalla filosofia (Beirne, 1999), arricchendo così le analisi (Sollund, 2008; Ellefsen et al., 2012). L'idea di giustizia è fortemente presente 'nell'ideologia della *Green Criminology*', se si può parlare in modo unitario. Come sottolinea White: «*The Green Criminology perspective (therefore) tends to begin with a strong sensitivity towards crimes of the powerful and to be infused with issues pertaining to power, justice, inequality and democracy*» (2013, p. 22).

4. AL DI LÀ DELLE NORME: DANNO SOCIALE E ZEMIOLOGY, LA PRESA IN CARICO DI UNA PROBLEMATICHE PIÙ AMPIA

Come si è detto, parlare del danno ambientale, per la parte maggioritaria della *Green Criminology* non significa fermarsi ad analizzare il crimine dal punto di vista squisitamente legale. In altre parole,

¹ *Environmental justice, the victim is human.*

² *Ecological justice, the victim is specific environments.*

³ *Species justice, the victim is animals and plants.*

il danno ambientale è considerato di per sé un crimine *sociale* ed ecologico, indipendentemente dal suo status legale. Già Sutherland (1945) aveva esteso notoriamente il concetto di ‘crimine’ a quegli atti proibiti da corpi di leggi al di là del diritto penale, illustrando la divergenza tra le definizioni legali, sociali e politiche della criminalità e ricordando l'artificialità di tutte le definizioni di crimine (Nelken, 1994; Canning, Tombs, 2021).

Se viene causato un danno all'ambiente o agli animali, dal punto di vista del criminologo critico, quindi, si sostiene che tali danni debbano essere considerati un ‘crimine’ (White, 2014). Adottare questa proposta definitoria significa, quindi, non accettare passivamente il quadro normativo come un fatto acquisito, ma piuttosto contribuire alla sua interpretazione, valutazione e costruzione, partendo dalla realtà sociale che esso intende regolare o proteggere (Natali, 2014). In termini di politica criminale, ciò implica anche identificare quelle azioni che dovrebbero essere considerate ‘criminali’ per i danni che causano. Tale visione aperta, che non si limita alle possibili definizioni offerte dal legislatore, presenta vantaggi significativi come, ad esempio, quello di non inserirsi automaticamente nel circuito giuridico positivo, ossia quello stabilito dall'ordinamento giuridico statale. Creando questa distanza riflessiva e critica, è infatti possibile evitare di replicare automaticamente le decisioni prese dall'ordinamento giuridico statale e, in ultima analisi, di legittimarne acriticamente le istituzioni e le pratiche, sia nella formulazione che nell'applicazione della legge. È a questo punto che la ricerca in questo ambito di studi inserisce il concetto di *danno sociale* (*social harm*).

Il concetto di ‘danno sociale’ nella *Green Criminology* si riferisce agli impatti negativi che le attività umane hanno sull'intera società, includendo sia gli esseri umani che l'ambiente. Questo tipo di danno non si limita agli effetti diretti su individui o gruppi specifici, ma comprende anche le conseguenze più ampie e diffuse che possono verificarsi a livello sociale, economico e ambientale. Una definizione chiave del concetto di danno sociale nella *Green Criminology* può essere tratta dal libro *Green Criminology: An Introduction to the Study of Environmental Harm* di Rob White (2013). In questo testo, White discute il concetto di danno sociale in relazione alle attività industriali e commerciali che provocano impatti negativi sulla salute e sul benessere delle comunità locali, oltre che sull'ecosistema circostante. Un altro testo che esplora il concetto di danno sociale è *Environmental Crime and Social Conflict: Contemporary and Emerging Issues* scritto da Avi Brisman e Nigel South (2014). Questo volume affronta le varie forme di conflitto sociale generate dall'attività criminale, che provoca danni ambientali e sociali, sottolineando il legame tra l'azione umana dannosa e le sue conseguenze su gruppi marginalizzati e vulnerabili.

Uno dei tratti distintivi dello sviluppo del concetto di ‘danno sociale’ è che invita gli studiosi a considerare criticamente i contesti sociali più ampi e le limitazioni degli approcci convenzionali, in particolare quelli criminologici, al danno. Ciò che rende un danno “sociale” è il fatto che non deriva da cause naturali, ma è intrinsecamente causato dagli esseri umani. Tuttavia, mentre il danno sociale è generalmente definito in termini di bisogni, diritti e benessere umano (Pemberton, 2015), la *Green Criminology* si occupa sia dell'elemento umano che di quello non umano (White, 2013). Questo va oltre la semplice considerazione degli animali non umani come vittime (White, 2018).

L'approccio del danno sociale si presta bene allo studio del danno ambientale per diverse ragioni. Come evidenziato da Pemberton, in White (2013) il focus analitico sul danno sociale tende a sottolineare tre questioni importanti. In primo luogo, i danni sociali sono ubiqui proprio perché derivano e sono radicati nelle strutture delle società contemporanee. In secondo luogo, i danni sociali non sono generalmente causati da atti intenzionali, ma risultano dall'omissione di agire o dall'indifferenza sociale verso la sofferenza e lo sfruttamento. In terzo luogo, tali danni sono completamente prevenibili, in quanto le conseguenze di certe azioni o inazioni sociali sono generalmente prevedibili. Ciò che rende un danno ‘sociale’ è il fatto che non deriva da cause naturali

(ad esempio, un ciclone o un terremoto che causa danni), ma è intrinsecamente causato dagli esseri umani. Sono gli esseri umani, insieme, che sono responsabili del danno. Tuttavia, il modo in cui lo fanno è un processo sociale che incarna relazioni di potere, dominio e resistenza. Come approccio generale, quindi, l'analisi del danno sociale ha senso per quanto riguarda lo studio di tipi specifici di danno, come il danno ambientale (White, 2013).

La criticità della nozione di 'danno' sottende all'essere definibile come un concetto normativo che riflette i giudizi sociali sottostanti sul bene e il male, e il danno ambientale in particolare è stato definito come un ostacolo agli interessi umani che le norme della comunità hanno considerato significativo (Lin, 2006). Le 'malefatte' studiate nella criminologia verde sono inizialmente informate dalle concezioni legali e dalle costruzioni del danno (Situ e Emmons, 2000). La natura e la gravità del danno – ciò che rende qualcosa 'criminale' o meno – è catturata nella distinzione tra illegalità (*malum prohibitum*) e danno grave (*malum in sé*) (White e Heckenberg, 2014, White, 2022). L'illegalità (*malum prohibitum*) si riferisce a comportamenti vietati dalla legge (un illecito) ma generalmente considerati meno gravi rispetto ad altri tipi di danni sociali (ad esempio, l'omicidio). Nel nostro caso specifico, un illecito configurabile come un *malum prohibitum* potrebbe essere la pesca vietata (Green, 2016). Per esempio, abbattere alberi e pescare specie dall'oceano sono attività considerate legalmente non intrinsecamente criminalizzabili o 'cattive' dal punto di vista strettamente penale. È il contesto che rende qualcosa accettabile o deprecabile. Il danno grave (*malum in sé*) si riferisce, invece, a comportamenti intrinsecamente sbagliati per natura e considerati seri. La questione principale qui è vietare specifiche sostanze e/o attività. L'intento della legge è la prevenzione e l'abolizione di pratiche dannose. Il crimine ambientale è tipicamente definito su un continuum che va dalle definizioni strettamente legali a prospettive di danno più ampie (Bricknell, 2011). La questione della legalità non impedisce ai criminologi di criticare alcuni tipi di attività ecologicamente dannose che risultano essere legali, come il disboscamento indiscriminato delle foreste o come i continui alti livelli di emissioni di carbonio causate dall'uomo. Pertanto, sono stati condotti studi specifici su come il danno agli animali non umani in particolari circostanze sia costruito socialmente e legalmente (Sollund, 2017). Ciò che rende un danno sociale – per l'appunto 'sociale' – è il fatto che non deriva da cause naturali, ma è direttamente causato dagli esseri umani. Tuttavia, mentre il danno sociale è generalmente definito in termini di bisogni, diritti e benessere umani (Pemberton, 2015), la criminologia verde si è occupata sia dell'elemento umano che di quello non umano (White, 2013). Questo va oltre la semplice considerazione aggiuntiva degli animali non umani come vittime (White 2022). La prospettiva del danno sociale consente di criticare aspramente l'approccio criminologico basato esclusivamente sul crimine⁴. Tift e Sullivan (2001) sono dell'avviso che insistere sulle mere assunzioni legali con un approccio religioso alla materia contribuisca da parte dei criminologi a nascondere e distorcere la realtà dei danni sociali e di conseguenza, in particolare, quelli inflitti da persone con potere.

Per alcuni ancora, un approccio criminologico standard al danno è intrinsecamente limitante e dovrebbe essere abbandonato a favore di una disciplina alternativa (Hillyard et al. 2004; Hillyard, Tombs, 2004; 2017), talvolta chiamata 'zemiologia' (*zemiology*). Il termine è stato adottato nel 1998, mutuato dalla parola greca per 'danno', *xemia*, durante la Conferenza Annuale dell'European Group for the Study of Deviance and Social Control sull'isola greca di Spetses (Canning, Tombs, 2021). L'obiettivo era creare una nuova parola nel tentativo di abbandonare i concetti di crimine, giustizia

⁴ A tal proposito, Cuning e Tombs (2021, p.27) sottolineano che la fissazione con la mente colpevole riflette anche la base individualistica su cui è stata costruita la legge borghese; questo pregiudizio è evidente nelle difficoltà di attribuire la responsabilità penale a entità collettive come le corporazioni, sostenendo così la effettiva decriminalizzazione di molti degli effetti socialmente distruttivi dell'attività aziendale. Citando ad esempio il caso del Corporate Homicide and Corporate Manslaughter Act (2007) nel Regno Unito, esplicitamente progettata per ottenere la responsabilità delle corporazioni attraverso la sovversione dei principi legali come la *mens rea*, ma che ancora difficoltà nel ragionamento giuridico. Per approfondimenti sulla normativa inglese: <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2007/19/contents>

penale e criminalizzazione, termini legati alle formazioni sociali precedenti che sono diventati la forma dominante di affrontare i danni negli stati nazione, concentrandosi sull'individuo piuttosto che sulle strutture e ideologie. La sfida nell'utilizzare un termine nuovo, non ancora presente nei dizionari, era quella di ripensare ai danni sociali e alle risposte a questi, sempre più causati da comportamenti distruttivi del capitalismo globale orientato al profitto, non responsabilizzati e non criminalizzati. Questi danni venivano così progressivamente riconosciuti come legittimi oggetti di studio per la criminologia. L'idea di andare oltre la definizione della criminologia basata esclusivamente sul concetto di crimine è riassunta da Canning e Tombs (2021) in nove punti teorici che si enucleano in questi assunti:

- 1) il crimine non ha realtà ontologica,
- 2) la criminologia perpetua il mito del crimine,
- 3) il crimine consiste in molti eventi di scarsa entità,
- 4) il crimine esclude molti danni seri,
- 5) i crimini sono costruiti,
- 6) criminalizzazione e punizione,
- 7) Il 'controllo del crimine' è inefficace,
- 8) la categoria del crimine, e quindi la criminologia che è in gran parte organizzata intorno ad essa, dà legittimità all'espansione del 'controllo del crimine',
- 9) la categoria 'crimine' serve a mantenere le relazioni di potere esistenti.

In altri termini, attraverso tale approccio, si vuole riconoscere che molte altre forme di danno non riconducibili al concetto di crimine siano considerevolmente più dannose. Di conseguenza, una postura che si basi sui danni sociali sostiene una nuova concettualizzazione, ovvero la *zemiologia* che sostituisca la criminologia tradizionale basata esclusivamente sul crimine. Si sostiene dunque che «we 'need an approach which not only focuses on crime harms but also a whole range of other harms including the harmful activities of national and local states, corporations and institutions upon people's lives, whether in respect of the lack of wholesome food, inadequate housing or heating, low income, exposure to various forms of danger and violations of basic human rights⁵» (Hillyard, 2015). In sintesi, la prospettiva del danno sociale e della *zemiologia* pone una sfida alla concezione tradizionale criminologica dove la giustizia criminale sia l'unica e la più ampia risposta per affrontare il danno causato a livello ambientale.

5. DOVE SI SITUA LA VITTIMA DI DISASTRI AMBIENTALI? LA GREEN VICTIMOLOGY E LA QUESTIONE DEL NON UMANO

In modo simile a quanto accade per le vittime dei crimini dei colletti bianchi, le vittime dei danni ambientali rimangono spesso nell'ombra (White, 2011). Sebbene sia vero che nel campo emergente della criminologia green sia stata posta molta attenzione allo studio dei crimini ambientali, i processi di vittimizzazione rimangono ancora ampiamente inesplorati. Il ricercatore che ha avviato le riflessioni su questo tema è Williams (1996), secondo il quale la vittimologia ambientale, *environmental victimology*, inscritta nel quadro teorico noto come 'vittimologia radicale', tratta dei danni causati all'ambiente e alla salute delle persone, indipendentemente dal fatto che rientrino o meno in una definizione legale. Anche perché, il nesso di causalità è estremamente complesso da ricostruire e ciò conduce quasi inevitabilmente a considerare i crimini ambientali come 'senza vittima' (Williams, 1996; Natali, 2014). Per Williams, le "vittime ambientali" sono: «coloro che appartengono alle generazioni passate, presenti o future e che sono danneggiati come conseguenza di un cambiamento dell'ambiente chimico, fisico, microbiologico o psicosociale, causato da un'azione o un'omissione umana deliberata o sconsiderata, individuale o collettiva» (Williams, 1996: 35).

⁵ <https://www.crimeandjustice.org.uk/sites/crimeandjustice.org.uk/files/09627251.2015.1143645.pdf>

Dal punto di vista della vittimologia tradizionale le vittime di reato non sono tutte uguali, non reagiscono allo stesso modo (o con la stessa tempistica) alla loro vittimizzazione e richiedono servizi e supporto diversi da parte della giustizia penale e di altre agenzie (Shapland e Hall, 2007); ciò è ancor più vero e significativo nel contesto delle vittime ambientali. La difficoltà principale risiede appunto nell'apparente eterogeneità della vittimizzazione ambientale. In uno dei pochi studi approfonditi su questo tema, Skinnider (2011) estrapola le seguenti caratteristiche generali delle vittime ambientali:

- a. Le vittime non sono sempre consapevoli di essere state vittimizzate.*
- b. La vittimizzazione è spesso ritardata e la vittima ne diventa consapevole molto più tardi.*
- c. Le vittime non sono sicure di chi le abbia vittimizzate o di chi sia esattamente il responsabile.*
- d. La vittimizzazione è spesso grave non tanto perché una singola vittima è stata gravemente colpita, ma perché numerose vittime sono state colpite dal reato.*
- e. La vittimizzazione può spesso includere la recidiva.*

Come notato da Jackson (1990), il discorso sui diritti all'interno delle aree vittimologiche più tradizionali è dominato, però, dalla retorica dell'‘equilibrio’, che riguarda principalmente il bilanciamento dei diritti delle vittime con quelli degli autori di reato. Lo stesso esercizio di bilanciamento deve essere affrontato anche dai vittimologi ‘verdi’, anche se – in questo caso – le questioni in gioco sono decisamente più complesse come si è detto; anche perché la questione dei reati ambientali solleva tensioni tra le esigenze economiche della comunità più ampia o dello Stato nel suo complesso e i gruppi più piccoli o i singoli cittadini all'interno di tali comunità (Skinnider, 2011). La rilevanza della *environmental victimology* risiede, dunque, nel fatto che i casi di vittimizzazione ambientale differiscono regolarmente dalla situazione ‘predefinita’ studiata nella vittimologia criminale: un perpetratore, una vittima, un evento, i quali comportano una chiara violazione di una legge penale e risultano in danni facilmente identificabili e immediati di natura fisica, psicologica e/o finanziaria (Pantazis, Pemberton 2009; Pemberton 2015). L'approccio vittimologico in campo ambientale rappresenta quindi l'altra faccia di una definizione ampliata del crimine ambientale di cui si è parlato. Matthew Hall (2013), ad esempio, evidenzia che il sistema di giustizia penale può essere inadeguato nel gestire la vittimizzazione ambientale perché:

- I danni subiti possono colpire gruppi ampi o intere comunità.
- I responsabili sono spesso grandi aziende o governi, quindi è necessario sviluppare concetti di crimine più inclusivi che comprendano anche comportamenti "ambigui". Questi responsabili, che possono essere individui, gruppi o multinazionali, sono coinvolti in attività dannose per l'ambiente, sia tramite azioni che omissioni, e tali attività hanno un impatto negativo su persone, ecosistemi specifici e animali. Spesso, il danno provocato non è considerato un crimine ma viene visto come un costo legato al mercato.
- È estremamente difficile ricostruire e dimostrare il nesso di causalità, il che può portare a considerare i crimini ambientali come ‘senza vittime’. La complessità nel verificare il nesso causale spesso offre una scappatoia ai colpevoli. Inoltre, vengono utilizzate tecniche di diniego che riguardano la responsabilità, il danno e la vittimizzazione. In particolare, secondo Natali, le strategie di neutralizzazione della responsabilità adottate dalle aziende o dallo Stato includono: negare il problema, mettere in prospettiva ciò che viene percepito come dannoso (benefici a lungo termine), criticare il pubblico allarmista, biasimare, incolpare e confondere le vittime.

Un altro punto di riferimento importante in questo campo è rappresentato dagli studi di Paul B. Stretesky e Michael A. Long (2013), che hanno sottolineato l'importanza di esaminare come i crimini ambientali creano vittime e come queste vittime sperimentano e rispondono ai danni subiti. Secondo questi autori, la vittimologia verde contribuisce a una comprensione più completa delle ingiustizie ambientali e delle dinamiche di potere che le sostengono (Brisman, South, 2018). Ancora più

chiaramente, Natali (2014) riconosce l'importanza di porre il focus sulle vittime in quanto «illuminare la vittimizzazione differenziale unitamente al ruolo esercitato dai “potenti” in questi processi, diventa allora estremamente importante anche e soprattutto in una società complessa come la nostra, in cui l'interazione tra economia, politica e diritto produce gravi disuguaglianze sociali che rischiano spesso di sfuggire alla nostra vista e alla nostra immaginazione criminologica e morale» (2014, p. 91).

Come ampiamente sottolineato, nella prospettiva ecologica in criminologia, la ‘legge’ rappresenta una forma di risposta che, da sola, non è in grado di affrontare pienamente i problemi posti dai crimini ambientali (Natali, 2014). Per questo motivo, da tempo esiste un evidente bisogno di approcci di “giustizia sociale” da associare alle vie della giustizia intesa nel senso legale. Questo approccio parte dal presupposto che sia necessario basarsi sulla ricerca empirica, in particolare su come i crimini ambientali e i danni associati sono presentati e discussi sul piano pubblico e politico, nonché sulla conoscenza delle ‘persone comuni’, le vittime, che quotidianamente affrontano la criminalità ambientale che colpisce l'ambiente in cui vivono. Secondo Altopiedi (2022), è necessario ‘prendere sul serio le comunità’, il che significa costruire progetti con (e non solo per) le comunità contaminate, non solo per dar loro voce ma anche per elaborare insieme percorsi di ricerca e modelli di intervento.

In particolare, le vittime ambientali sembrano spesso essere a rischio di partecipare a comportamenti delittuosi e quindi di essere etichettate come “criminali”⁶. Inoltre, sembra che siano anche a rischio di diventare vittime di (ulteriori) crimini, come quando cercano di far sentire la propria voce in segno di protesta e diventano vittime di violenza statale o aziendale o, più significativamente, quando lo spossamento, lo spostamento o la privazione le rendono vulnerabili alla vittimizzazione ‘normale’ da parte della criminalità (Pemberton, 2015).

La questione delle dinamiche di potere nell'analisi del danno sociale nel contesto ambientale tocca le vittime non solo in quanto tali, ma anche all'interno della dinamica di potere sulla base della ‘tipologia’ stessa della vittima creando una gerarchia vittimale. I rischi e i tassi di vittimizzazione derivanti dai crimini ambientali non sono distribuiti in modo uniforme nella popolazione. Come per altri crimini, è stato riscontrato che le persone povere e le minoranze hanno molte più probabilità di essere vittime di crimini ambientali rispetto a coloro che sono benestanti. Inoltre, è documentato che le persone che risiedono nei paesi del Terzo Mondo hanno molte più probabilità di essere esposte a varie tossine e quindi a crimini ambientali (White 2003). Questi modelli di vittimizzazione dimostrano disuguaglianze nel modo in cui l'inquinamento e i crimini ambientali colpiscono i poveri, le minoranze razziali e le persone altrimenti meno potenti (Wolf, 2011).

Essendoci sostanzialmente una costruzione sociale e una gerarchia delle vittime, di conseguenza, le vittime di danni ambientali – che, come detto, non sono ampiamente riconosciute come vittime di ‘crimine’ – sono quindi escluse dalla visione tradizionale della vittimologia, basata in gran parte su costruzioni convenzionali del crimine (Skinnider, 2011). A ciò va aggiunto che la vittimizzazione ambientale non è un'esperienza esclusivamente umana. Un più recente approccio alla questione ha difatti posto attenzione agli animali *non umani* come ‘vittime’⁷. In tale prospettiva, basata sul concetto di *victimhood* (Pemberton, 2015), White (2018) riconosce che in determinate circostanze anche le montagne, gli animali, le piante e particolari ecosistemi sono da considerarsi ‘vittime’ (White, 2018).

Per superare dunque questa divisione gerarchica seguendo la concettualizzazione dell'uguaglianza nell'essere vittime – ovvero nel *victimhood* – si propone che le specie debbano essere considerate uguali o che l'ambiente naturale abbia un proprio valore intrinseco. Anche se, come

⁶ Si pensi ad esempio alle associazioni di vittime che si battono per la tutela dell'ambiente o ai movimenti giovanili che lottano contro il cambiamento climatico che sono sistematicamente criminalizzati dalla politica e dall'opinione pubblica.

⁷ Pur riconoscendo che, nella legge, nella maggior parte delle giurisdizioni, gli animali non umani non possono essere classificati come vittime di crimine (Flynn e Hall, 2017; White 2018).

sottolinea White (2018), il contesto sociale ed ecologico non può essere trascurato. Ad esempio, l'ecocidio è stato definito come il danneggiamento esteso, la distruzione o la perdita degli ecosistemi di un determinato territorio, sia per azione umana che per altre cause, fino a tale punto che il godimento pacifico degli abitanti di quel territorio è stato gravemente compromesso (Higgins, 2012). Quando ciò avviene a causa dell'azione umana, si sostiene che sia stato commesso un crimine. L'ecocidio come concetto è stato utilizzato per fare riferimento a processi 'naturali' di declino e trasformazione degli ecosistemi, così come alla distruzione degli ecosistemi creata dall'uomo. Gli sforzi recenti sono stati indirizzati per rendere l'ecocidio il cinquantesimo crimine internazionale contro la pace (White, 2013). Difatti, *ecocidio* è un termine coniato negli anni '70, che indica la grave distruzione ambientale causata dalle attività umane. Ha guadagnato importanza durante l'era della guerra del Vietnam, influenzato in particolare da autori come Barry Commoner (1971) e Rachel Carson (1962), che hanno evidenziato gli impatti ecologici devastanti della guerra, tra cui la defoliazione diffusa e la contaminazione chimica (agente arancio⁸). Il dibattito attuale sull'ecocidio, come si accennava, ruota attorno alla sua possibile inclusione come crimine internazionale all'interno del quadro della Corte Penale Internazionale (CPI). I sostenitori argomentano che riconoscere l'ecocidio come crimine potrebbe dissuadere la distruzione ambientale e rendere responsabili individui e corporazioni per danni ambientali significativi (Higgins, 2011). Analogamente a come vengono perseguiti genocidi e crimini contro l'umanità, il riconoscimento legale dell'ecocidio potrebbe stabilire un quadro per affrontare danni ambientali su larga scala. Gli sforzi per definire legalmente l'ecocidio hanno incluso proposte di emendamento dello Statuto di Roma, che regola la CPI, per elencare esplicitamente l'ecocidio accanto ai crimini esistenti. Ciò potrebbe portare a regolamentazioni più rigorose e conseguenze per coloro che sono responsabili di gravi degradi ambientali (Hodson, 2019). In sostanza, il dibattito sull'ecocidio riflette le preoccupazioni globali sulla salvaguardia degli ecosistemi e sull'assicurare pratiche sostenibili, informate da casi storici di devastazione ambientale come quelli visti durante la guerra del Vietnam, come evidenziato da studiosi e attivisti ambientali (Weiss, 2014).

Per quanto concerne il considerare non più solamente le vittime umane, ma l'ecosistema nel suo insieme, una parte considerevole degli studi nella prospettiva del danno sociale riguardano gli animali non umani. Ciò consiste in quello che Sollund (2021) definisce come una 'sfida per una criminologia antispecista'⁹ nella cosiddetta *species justice* (White, 2018). Oggi, gli studi sugli 'abusi riguardanti gli animali sono diventati una parte importante della *Green Criminology* (Beirne 2014; Beirne e South 2007; Maher, Pierpoint e Beirne 2017; Nurse 2015; Sollund 2019; 2021). Nell'approccio critico non specista si riconosce che gli animali soffrono a causa delle azioni degli esseri umani, sia che si tratti di complessi industriali, laboratori, commercio di animali selvatici o in tutti i molteplici modi nei quali gli esseri umani creano sofferenza fisica o psicologica sugli animali non umani (Agnew 1998; Beirne 1999; Sollund 2008; Taylor e Fraser 2017; Goyes e Sollund 2018; Maher e Sollund 2016; Sollund 2019; Wyatt 2013; Maher, Pierpoint e Beirne 2017; Nurse 2015; Sollund 2021). Una criminologia non specista deriva dal presupposto filosofico che lo specismo è ingiusto, come il razzismo, il sessismo o l'abilismo (Nibert 2002; Nussbaum 2009). Nella interpretazione della 'criminologia non specista', l'approccio deriva e si basa sui principi delineati dai filosofi dei diritti

⁸ L'agente arancio è il nome comune per una serie di erbicidi e defolianti chimici utilizzati principalmente dalle forze armate degli Stati Uniti durante la guerra del Vietnam. Il più noto di questi è l'Agente Arancio, un composto contenente la sostanza tossica diossina, che è stato spruzzato su vaste aree per eliminare la copertura vegetale densa e facilitare l'individuazione delle forze nemiche. Questo ha causato gravi danni ambientali e sanitari a lungo termine, influenzando negativamente la salute umana e l'ecosistema vietnamita.

⁹ L'antispecismo è una posizione etica e politica che si oppone alla discriminazione basata sulla specie. Gli antispecisti sostengono che tutti gli individui, indipendentemente dalla specie di appartenenza, hanno interessi e diritti morali che dovrebbero essere considerati e rispettati. Questa posizione implica il rifiuto dell'idea che gli esseri umani siano superiori agli animali e che abbiano il diritto di sfruttarli per i propri fini. Gli antispecisti si battono per il riconoscimento della dignità e dei diritti degli animali non umani e promuovono forme di convivenza e trattamento rispettose nei loro confronti.

degli animali Peter Singer (1995) e Tom Regan (2004) e accetta che gli esseri umani e gli altri animali condividano la capacità di provare sofferenza e gioia e abbiano interessi nel vivere le loro vite senza essere danneggiati perché loro diritto (Beirne 1999; Regan, 2004; Sollund 2008; 2021).

È di interesse in questo approccio uno dei temi che ricorre nella *Green Criminology*, ovvero che la maggior parte dell'abuso sugli animali è legale e di conseguenza non può essere studiato attraverso una lente criminologica convenzionale. Ad esempio, Sollund (2021) ci ricorda che gli animali vengono uccisi in miliardi nell'industria corporativa della carne e milioni di animali vengono uccisi anche nei loro habitat naturali ogni anno. Tale area di ricerca è di difficile accesso poiché include danni assunti, istituzionalizzati e sistemici a cui i ricercatori possono difficilmente raggiungere, come agli allevamenti intensivi¹⁰. Poiché tale tipologia di danno è approvata dalle politiche statali, i criminologi ambientali che studiano l'abuso e l'uccisione degli animali non possono concentrarsi solo sui danni illegali, poiché ciò lascerebbe senza attenzione una grande quantità di danni inflitti agli animali. A tal proposito, è utile specificare che spesso uccidere un animale può essere legale in una forma, ma illegale in un'altra. In Norvegia, un cacciatore che uccide un lupo senza licenza commette un grave crimine e può essere condannato fino a cinque anni di prigione. Tuttavia, la politica governativa di "gestione" della natura, in cui si concede la licenza per uccidere la metà della popolazione di lupi norvegesi, non viene definita come un grave crimine ambientale (Sollund, 2021). Attualmente, i lupi e altri grandi predatori in Norvegia sono indesiderati; sono criminalizzati semplicemente per essere vivi e ricevono la 'condanna' della pena di morte. Da una prospettiva di criminologia verde critica non specista, tali atti possono essere definiti, non solo come crimini gravi ma come teriomicidi (*theriocides*¹¹), ma anche come *teriomicidi di stato* organizzati e sono quindi un focus di ricerca idealmente adatto per la *Green Criminology* critica. Questa prospettiva è anche importante nello studio del commercio di animali selvatici, attraverso il quale gli animali vengono rapiti e scambiati, morti o vivi, come esemplari per collezioni, cibo 'esotico', prodotti medicinali e articoli di moda come borse di marca. C'è un mercato ampio e in crescita per la medicina tradizionale asiatica/cinese, la cui produzione comporta danni agli animali (Sollund, 2021). Il commercio di animali selvatici può causare anche la zoonosi¹², processo che si ritiene sia alla base della diffusione pandemica da Covid-19 (Mackenzie, Smith, 2020). La pandemia ha reso attuale il terrore del commercio legale e illegale di "fauna selvatica" per molte persone, ma principalmente perché ora il traffico di animali ha provocato danni diffusi agli esseri umani con, al momento della stesura, oltre 3,14 milioni di morti umane (Sollund, 2021). Sono coinvolti attori potenti, il commercio ha conseguenze globali in termini di salute e benessere di esseri umani e animali, le specie vengono spinte all'estinzione e ci sono enormi conseguenze economiche e sociali poiché le persone muoiono, perdono il lavoro, le imprese falliscono e le persone vengono spinte nell'isolamento sociale. Al di là della commercializzazione che causa danni anche alla popolazione umana, va ricordato che anche la

¹⁰ A questo proposito si pensi al caso eclatante dei pulcini maschi che vengono triturati vivi perché inutili al processo produttivo sia perché non producono uova sia perché non sarebbe economicamente sostenibile farli crescere come polli di allevamento. In Italia si fermerà questo meccanismo solo nel 2027 grazie a una normativa europea: <https://www.fanpage.it/innovazione/scienze/in-italia-non-si-potranno-piu-tritare-ne-soffocare-i-pulcini-maschi-stop-al-massacro-dal-2027/>.

¹¹ Il termine *theriocide* deriva dalle parole greche *therion*, che significa 'animale selvatico', e *cide*, che significa 'uccidere'. Pertanto, *theriocide* si riferisce all'atto di uccidere animali selvatici. Nella *Green Criminology*, come sostiene Sollund (2021), il termine può essere utilizzato per descrivere l'uccisione deliberata o la distruzione degli animali, specialmente quando avviene su larga scala o quando è motivata da interessi economici o da politiche governative.

¹² Per zoonosi s'intende una malattia infettiva che può essere trasmessa naturalmente tra gli animali vertebrati e gli esseri umani. Queste malattie possono essere causate da batteri, virus, parassiti, funghi o prioni e possono essere trasmesse attraverso il contatto diretto con animali infetti, il consumo di cibi contaminati, punture di insetti vettori, o contatto con le feci o l'urina degli animali. Alcuni esempi comuni di zoonosi includono l'influenza aviaria, la rabbia, la salmonellosi e la brucellosi. Le zoonosi possono rappresentare una minaccia significativa per la salute pubblica e possono essere difficili da controllare a causa delle molteplici vie di trasmissione e della complessità delle interazioni tra animali e esseri umani.

caccia e la pesca a scopo ricreativo è considerata in questa prospettiva come una pratica criminale verso l'ambiente animale (Bye, 2003; Sollund, 2021).

6. CONCLUSIONI

In conclusione, la *Green Criminology* ha segnato una svolta significativa nel campo della criminologia, ponendo l'attenzione su una serie di tematiche cruciali legate all'ambiente e alla giustizia sociale. Nata come risposta alle lacune nel trattamento delle questioni ambientali da parte della criminologia tradizionale, questa disciplina ha ampliato il punto di vista criminologico, portando alla luce l'intersezione tra crimine, ambiente e società. Un aspetto fondamentale della *Green Criminology* è la sua sfida a guardare oltre la mera osservanza della legge, riconoscendo che molte azioni dannose per l'ambiente possono essere legali ma non per questo meno dannose o ingiuste. Questo richiamo a una posizione critica sulle normative esistenti apre la strada a un dialogo più ampio e approfondito sulle politiche ambientali e sui cambiamenti necessari per affrontare le minacce attuali e future all'ambiente. Un altro punto focale è l'attenzione alle vittime ambientali e alla green victimology. La *Green Criminology* ci invita a considerare non solo gli impatti ambientali delle azioni umane, ma anche il costo per gli individui e sociale di tali azioni, soprattutto per le comunità più vulnerabili e le specie animali. Questa prospettiva allarga il nostro concetto di vittimizzazione, spingendoci a riflettere sulle ingiustizie inflitte non solo alle persone, ma agli esseri viventi in senso ampio e agli ecosistemi. Infine, il concetto di danno sociale e di vittime non-umane sottolinea l'importanza di considerare le conseguenze a lungo termine delle azioni condotte sull'ambiente e sulla società nel suo complesso. La *Green Criminology* e l'approccio del danno sociale con attenzione alle varie tipologie di vittime ci sprona a prendere atto delle disuguaglianze e delle disparità che sottendono molti dei problemi ambientali contemporanei e a lavorare verso soluzioni che promuovano la giustizia sociale e la sostenibilità ambientale.

Attraverso il suo esame delle cause e delle conseguenze dei danni ambientali e delle ingiustizie sociali ad esse associate, la *Green Criminology* ci offre uno strumento prezioso per affrontare le sfide ambientali e promuovere un futuro più equo e sostenibile per tutte e tutti. In ultima analisi, la *Green Criminology* – parte della criminologia critica – continua a offrire importanti prospettive per comprendere e affrontare le sfide ambientali contemporanee. Tuttavia, rimangono sfide significative, tra cui la necessità di una maggiore consapevolezza pubblica e di politiche più efficaci per affrontare le cause profonde dei crimini ambientali e per promuovere la giustizia sociale e ambientale.

NORMATIVA E GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALI, SOVRANAZIONALI E NAZIONALI IN MATERIA AMBIENTALE

1. AMBIENTE IN COSTITUZIONE.

1.1. *Origine del concetto giuridico di ambiente. Il contributo della giurisprudenza costituzionale.*

Come noto, il termine “ambiente” deriva dal latino *ambiens*, *-entis*, che letteralmente significa “ciò che va intorno”, quasi ad indicare un qualcosa che ci circonda dotato di una propria vitalità. Semanticamente, il termine racchiude in sé i singoli elementi fisici e materiali che lo compongono (acqua, aria, suolo, flora e fauna ma anche urbanistica, paesaggio, beni culturali *etc.*) ai quali, giuridicamente, corrispondono specifiche discipline tra loro contigue ma ben distinte nel rispettivo ambito di applicabilità.

L'intrinseca portata multiforme del concetto ha certamente stimolato continue riflessioni dottrinali e giurisprudenziali volte a individuare una nozione giuridica di ambiente univoca e condivisibile. La mancanza di una definizione legislativa nelle fonti, che pur ricorrono al concetto di ambiente, ha inevitabilmente orientato il dibattito verso il testo costituzionale quale primo appiglio da cui tentare una definizione. Le varie riflessioni, susseguitesi a partire dagli anni '70, possono essere agevolmente ascritte a due orientamenti che si distinguono e si confrontano sull'opportunità di riconoscere un'unitarietà e un'autonoma rilevanza giuridica al concetto di ambiente: teorie “pluraliste” e teorie “moniste”.

Le teorie “pluraliste” considerano l'ambiente in termini non unitari, bensì frazionari. Nelle teorie “pluraliste”, infatti, l'ambiente è inteso esclusivamente quale *medium* linguistico per mezzo del quale operare un rinvio a singoli beni specificamente tutelati, sicché il termine sarebbe privo di una propria struttura giuridica e di una propria autonomia concettuale. In un primo momento, le teorie “pluraliste” hanno trovato conferma nella giurisprudenza costituzionale dell'epoca¹³ che riconosce tutela distinta per un insieme di beni — aria, acqua, suolo, paesaggio, flora, fauna *etc.* — negando, al contempo, l'esistenza di un “bene ambiente” specificamente tutelato.

Le teorie “moniste”, invece, si caratterizzano per una concezione dell'ambiente quale bene giuridico unitario e autonomo dai singoli beni ai quali resta pur sempre connesso. La ricostruzione del concetto di ambiente in chiave unitaria ed autonoma è stata incoraggiata dalla sempre più consapevole sensibilità sociale per le questioni ambientali, alla quale è seguita una sempre più interessata attenzione del legislatore sovranazionale e nazionale alle esigenze di tutela dell'ambiente. Così, a partire dagli anni '80, nell'ambito di una notevole produzione legislativa statale diretta alla realizzazione di un quadro normativo di riferimento¹⁴, con legge 8 luglio 1986 n. 349 è istituito il Ministero dell'ambiente per far fronte alle necessità di governo e amministrazione dell'ambiente. In tale occasione, il legislatore pare accogliere a livello normativo una concezione unitaria dell'ambiente¹⁵, autonoma rispetto ai singoli beni, pur contigui, specificamente tutelati. Tale visione

¹³ Cfr. Corte cost. 29 dicembre 1982, n. 239.

¹⁴ Cfr. fra le altre, la l. 31 dicembre 1982, n. 979 recante “Disposizioni per la difesa del mare”; ma anche la l. 8 agosto n. 431 (c.d. Legge Galasso) di conv. del d.l. 27 giugno 1985, n. 312 recante “Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale”; la l. 18 maggio 1989, n. 183 recante “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo”; l. 6 dicembre 1991, n. 394 c.d. “legge quadro sulle aree protette”.

¹⁵ Si pensi all'art. 18 della legge n. 349/1986 (poi abrogato dal d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152) che definendo il danno ambientale come «qualunque fatto [...] che compromette l'ambiente, [...] alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte» sembra implicitamente postulare l'autonomia e l'unitarietà del concetto giuridico di ambiente,

dell'ambiente è prontamente avallata dalla Corte Costituzionale la quale, in due sentenze storiche del 1987, n. 210¹⁶ e n. 641¹⁷, afferma l'unitarietà del bene ambiente, qualificandolo come «valore primario e assoluto»¹⁸ la cui «protezione non persegue astratte finalità naturalistiche o estetizzanti, ma esprime l'esigenza di un *habitat* naturale nel quale l'uomo vive ed agisce e che è necessario alla collettività e, per essa, ai cittadini, secondo valori largamente sentiti; [una protezione] imposta anzitutto da precetti costituzionali (artt. 9 e 32 cost.)»¹⁹.

1.2. *La legge costituzionale 3/2001. La riforma del Titolo V della Costituzione.*

Il termine ambiente comparirà per la prima volta nella Costituzione a seguito della riforma del Titolo V²⁰. Ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. s) cost., la «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali e ambientali» è affidata alla competenza esclusiva dello Stato mentre, ai sensi dell'art. 117, comma 3, cost., la «valorizzazione dei beni culturali e ambientali» nonché «il governo del territorio» sono affidate alla competenza concorrente fra Stato e Regioni.

Tale riforma ha posto le premesse per nuovi interventi della Corte Costituzionale la quale, in continuità con la propria più recente giurisprudenza, ha evidenziato quanto ora sia più «agevole ricavare una configurazione dell'ambiente come valore costituzionalmente protetto»²¹ la cui «natura trasversale»²² non contrasta con la concezione di ambiente quale «bene giuridico unitario»²³, «materiale»²⁴ e «complesso»²⁵. La recente riforma costituzionale²⁶, infine, consacrerà l'ambiente tra i valori fondamentali, superando definitivamente quelle posizioni che non accordavano a simile bene una rilevanza autonoma.

1.3. *La legge costituzionale n. 1/2022. La menzione dell'ambiente tra i principi fondamentali.*

soprattutto se si considera che nella definizione riportata non vengono menzionate lesioni ad altri diritti, come ad es. quello alla salute.

¹⁶ Corte cost., 28 maggio 1987, n. 210 la quale afferma che: «Va riconosciuto lo sforzo in atto di dare un riconoscimento specifico alla salvaguardia dell'ambiente come diritto fondamentale della persona ed interesse fondamentale della collettività e di creare istituti giuridici per la sua protezione. Si tende, cioè, ad una concezione unitaria del bene ambientale comprensiva di tutte le risorse naturali e culturali. [...] Ne deriva la repressione del danno ambientale, cioè del pregiudizio arrecato, da qualsiasi attività volontaria o colposa, alla persona, agli animali, alle piante e alle risorse naturali (acqua, aria, suolo, mare), che costituisce offesa al diritto che vanta ogni cittadino individualmente e collettivamente. Trattasi di valori che in sostanza la Costituzione prevede e garantisce (artt. 9 e 32 cost.), alla stregua dei quali, le norme di previsione abbisognano di una sempre più moderna interpretazione».

¹⁷ Corte Cost., 30 dicembre 1987, n. 641 la quale ribadisce la concezione unitaria dell'ambiente: «L'ambiente è stato considerato un bene immateriale unitario sebbene a varie componenti, ciascuna delle quali può anche costituire, isolatamente e separatamente, oggetto di cura e di tutela; ma tutte, nell'insieme, sono riconducibili ad unità. Il fatto che l'ambiente possa essere fruibile in varie forme e differenti modi, così come possa essere oggetto di varie norme che assicurano la tutela dei vari profili in cui si estrinseca, non fa venir meno e non intacca la sua natura e la sua sostanza di bene unitario che l'ordinamento prende in considerazione».

¹⁸ Sempre Corte cost., n. 641/1987, cit.

¹⁹ *Ibidem*.

²⁰ Con l. costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 recante «Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione».

²¹ Corte cost., 26 luglio 2002, n. 407.

²² Corte cost., 20 dicembre 2002, n. 536.

²³ Corte cost., 14 novembre 2007, n. 378.

²⁴ Corte cost., n. 378/2007, cit. *Contra*, Cass. civ., 9 aprile 1992, n. 4362, la quale afferma che l'ambiente deve essere considerato come «una realtà priva di consistenza materiale, ovvero [...] un "contesto senza forma».

²⁵ Sempre Corte cost., n. 378/2007, cit.

²⁶ L. cost. 11 febbraio 2022, n. 1.

Con legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, recante “Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell’ambiente”, il legislatore ha espressamente riconosciuto il valore fondamentale del bene ambiente, ora esplicitato tra i beni costituzionalmente protetti. In particolare, è stato aggiunto un terzo comma all’art. 9 della Carta costituzionale, in forza del quale la Repubblica «Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali». Altresì oggetto di modifiche è l’art. 41 Cost. che ora impone che l’iniziativa economica privata non possa svolgersi in modo da recare danno anche alla salute e all’ambiente, oltre che alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana; nell’ultimo comma del citato articolo, è quindi previsto che l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata «a fini sociali e ambientali».

La citata riforma costituzionale, dunque, aggiorna il testo della Carta costituzionale ad esigenze di tutela già nitidamente espresse a livello sociale e recepite dall’ordinamento giuridico. Difatti, il rango costituzionale del bene ambiente era già stato riconosciuto sulla base della pertinenza contenutistica con altri beni, espressamente tutelati in Costituzione: nella specie, il paesaggio, *ex art. 9, co. 2, Cost.*, che sottende il riconoscimento del bene ambiente, quale particolare espressione di quest’ultimo; e la salute, *ex art. 32 Cost.*, pienamente tutelabile solo in presenza di un ambiente salubre.

Sul piano prettamente penalistico, si potrebbe ritenere che la riforma non sia foriera di così grandi novità. Del resto, sino ad ora, il mancato riconoscimento esplicito dell’ambiente tra i beni fondamentali dell’ordinamento non ha certo precluso la predisposizione di un impianto di tutele penali a protezione delle risorse ambientali e, più in generale, degli interessi ecologici. Si pensi alla previsione di illeciti penali — principalmente contravvenzioni strutturate secondo il paradigma del pericolo astratto — nel Testo Unico Ambiente; oppure, ancora, alla previsione dei “delitti ambientali”, nel Titolo VI-*bis* del Libro II del c.p., ad opera della l. 28 maggio 2015, n. 68.

2. AMBIENTE NELLE FONTI INTERNAZIONALI E SOVRANAZIONALI.

2.1. Principali fonti internazionali e sovranazionali in materia ambientale.

Trattati, convenzioni, regolamenti dell’Unione, direttive, decisioni — ma anche le sentenze della Corte di Giustizia — condizionano, soprattutto negli ultimi quarant’anni, l’ordinamento nazionale; e lo condizionano dalla posizione privilegiata di fonti gerarchicamente superiori a quelle ordinarie statali. Si rende pertanto necessaria una disamina delle più importanti fonti che, direttamente o indirettamente, hanno inciso sulla materia ambientale.

Sottoscritto il 25 marzo 1957, il Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea (TCEE) segnalava tra gli obiettivi degli Stati membri, il “costante miglioramento delle condizioni di vita” dei rispettivi popoli, ambizione che di certo non può realizzarsi in presenza di un ambiente non adeguatamente sano e tutelato. Ciononostante, il Trattato non prevedeva specifiche competenze normative in materia ambientale. Le prime concrete soluzioni volte a scongiurare gli effetti degeneri dell’inquinamento si hanno con le direttive 70/157/CEE e 70/220/CEE le quali, riguardando rispettivamente l’inquinamento da rumore e le emissioni inquinanti da motoveicoli, segnalano la necessità di un piano d’azione a tutela dell’ambiente condiviso dai rispettivi Stati membri su scala sovranazionale.

Nel 1972, in occasione della Conferenza delle Nazioni Unite tenutasi a Stoccolma, si compiono decisivi passi in avanti per il riconoscimento della tutela dell’ambiente quale problema di scala globale. Vengono adottati tre documenti non vincolanti:

- la Dichiarazione sull’ambiente umano (*Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment*) che fissa principi e strategie politiche che gli Stati firmatari si impegnano a rispettare nelle politiche ambientali nazionali e internazionali;

- il Piano d'azione per l'ambiente umano (*Action Plan for Human Environment*) che individua 109 raccomandazioni di natura operativa per una più puntuale definizione degli obiettivi della predetta Dichiarazione;
- una Risoluzione contenente questioni istituzionali e finanziari.

Sulla scia degli intenti che hanno animato la Conferenza di Stoccolma viene sottoscritto, il 28 febbraio 1986, l'Atto Unico Europeo il quale, nel Titolo VII (rubricato "Ambiente" e composto da tre articoli: 130R, 130S e 130T) introduce la materia ambientale nel Trattato di Roma. Ma è con il Trattato di Maastricht, sottoscritto il 7 febbraio 1992, che la questione ambientale acquista propriamente la dignità di materia politica della Comunità Economica Europea.

In seguito, con il Trattato di Lisbona, sottoscritto il 13 dicembre 2007 ed entrato in vigore il 1° dicembre 2009, l'art. 174 del Trattato sull'Unione Europea viene trasfuso nell'art. 191 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), per mezzo del quale si affermano, al secondo comma, i principi di precauzione e di prevenzione, di correzione alla fonte dei danni causati all'ambiente nonché del "chi inquina paga": principi ai quali dovrà informarsi l'azione politica comunitaria in materia ambientale.

2.2. Elaborazione internazionale dei principi ambientali e derivazione comunitaria.

La portata globale dei problemi ambientali ha inevitabilmente sollecitato l'interesse non solo del legislatore nazionale ma, ancor prima, del legislatore sovranazionale e della comunità internazionale. È anche per questo motivo che, nell'ordinamento nazionale, i principi ispiratori in materia ambientale siano di ispirazione internazionale e di derivazione sovranazionale. Infatti, più precisamente, tali principi accedono all'ordinamento nazionale direttamente da fonti comunitarie, anche se non può negarsi che il riconoscimento degli stessi sia un traguardo preliminarmente raggiunto dall'elaborazione internazionale la quale, a partire dalla Dichiarazione di Stoccolma del 1972, ha permesso la creazione di un "diritto internazionale dell'ambiente" con propri principi ispiratori e propri obiettivi di tutela.

Nella Dichiarazione di Stoccolma del 1972 — ma anche in successivi vertici internazionali su questioni ambientali, quale ad esempio la Conferenza di Rio de Janeiro del 1992, in occasione della quale, dichiarata la «natura integrale e interdipendente della Terra» definita «nostra casa», viene riconosciuta la necessità di far fronte globalmente alle problematiche ambientali — sono stati individuati principi volti a orientare il rapporto uomo-ambiente sotto determinati aspetti come, ad esempio, l'equilibrio fra tutela dell'ambiente e sviluppo sostenibile, la responsabilità delle presenti generazioni nel proteggere e preservare le risorse naturali anche in ottica transgenerazionale, nonché il diritto di tutti gli uomini a godere di adeguate condizioni di vita.

A livello comunitario, è stato predisposto un quadro globale di principi ambientali nel perseguimento dei quali sono state contestualmente predisposte strategie di tutela denominate "Programmi di Azione per l'Ambiente" (anche dette P.A.A.) che individuano, con cadenza pluriennale, gli obiettivi futuri da realizzare con concrete misure da adottare in separata sede.

Inoltre, nell'intento di dare vita ad un primo germoglio di unione politica e non solo economica, l'Atto Unico Europeo, firmato a Lussemburgo il 28 febbraio 1986 ed entrato in vigore il 1° luglio 1987, incoraggia politiche comunitarie informali in diversi settori, riconosciuti come nevralgici ai fini di una coesione economica e sociale, fra i quali la tutela dell'ambiente. In quest'ottica, l'Atto Unico Europeo predispone in materia ambientale una cornice assiologica entro la quale poter esplicare, tanto a livello comunitario quanto a livello nazionale²⁷, le concrete strategie di tutela, anche penale,

²⁷ Ai sensi dell'art. 4 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, l'ambiente è materia di competenza concorrente fra Unione Europea e Stati membri.

dell'ambiente. Vengono per la prima volta consacrati, in una fonte primaria del diritto comunitario, i seguenti principi ambientali:

principio dell'azione preventiva	postula l'anticipazione della tutela, anche penale, del bene ambiente mediante preventive strategie gestionali e repressive al fine di scongiurare o ridurre il più possibile il rischio certo di danni irreversibili o, pur reversibili, di difficile e/o antieconomica riparabilità.
principio di precauzione	postula un'ulteriore anticipazione delle misure cautelative in un momento nel quale le conoscenze scientifiche non sono ancora certe, tentando di scongiurare il rischio, meramente congetturato, di esiti dannosi per l'ambiente
principio di correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente	impone un intervento <i>in primis</i> sulle fonti produttive dell'inquinamento al fine di ripristinare, nei limiti del possibile, lo <i>status quo ante</i> ; dall'altro, persegue esigenze preventive nella misura in cui gli interventi preliminarmente diretti alla fonte contestualmente scongiurino ulteriori conseguenze negative, derivanti dalle possibili degenerazioni del danno, che finirebbero per interessare anche altri siti diversi da quello contaminato
principio del "chi inquina paga"	i costi dei danni procurati all'ambiente dovrebbero essere affrontati dal soggetto che li ha cagionati piuttosto che dalla generalità dei consociati
principio di sussidiarietà	assicura nel territorio dell'Unione un livello di tutela ambientale minimo e inderogabile dal momento che, qualora uno Stato membro non riesca a garantire il prescritto livello minimo di tutela che invece può esser garantito dall'Unione, quest'ultima potrà direttamente intervenire in forza della competenza concorrente in materia ambientale

Solo alla luce di tali principi può comprendersi la portata, non meramente programmatica, dell'art. 130 R dell'Atto Unico Europeo (ora confluito nell'art. 191 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea) il quale impone di «salvaguardare, proteggere e migliorare la qualità dell'ambiente; di contribuire alla protezione della salute umana; di garantire una utilizzazione accorta e razionale delle risorse nazionali».

L'interesse del legislatore comunitario per la protezione dell'ambiente si traduce, in termini operativi, nella previsione del principio di sussidiarietà, il quale legittima l'intervento dell'Unione Europea nei casi in cui lo Stato membro non sia in grado di garantire il livello minimo di tutela ambientale imposto dalla fonte sovranazionale. In materia di tutela penale dell'ambiente, il discorso tende inevitabilmente a complicarsi a causa della tradizionale ritrosia degli Stati membri ad accettare ingerenze esterne nell'esercizio discrezionale della potestà punitiva, diretta espressione della sovranità statale. Cionondimeno, il legislatore comunitario ha ritenuto necessario intervenire, sia pure indirettamente, nella legislazione penale degli Stati membri limitandone la discrezionalità in merito all'apprezzamento sulla rilevanza penale delle offese, potenziali o effettive, al bene ambiente: se ne darà conto nel prossimo paragrafo.

2.3. Democrazia ambientale, procedure partecipate e accesso alla giustizia: la Convenzione di Aarhus.

Sottoscritta nel 1998, sotto egida UNECE (Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite), la Convenzione di Aarhus ha costituito un forte stimolo all'evoluzione della normativa europea ed interna in tema di democrazia ambientale. Entrata in vigore nel 2001, ad oggi è stata ratificata da 47 Parti, tra cui l'Italia (che vi ha provveduto con legge del 16.03.2001, n. 108). A seguito della ratifica, tanto l'allora Comunità europea²⁸ quanto i singoli Stati membri hanno avviato un profondo processo di revisione della normativa vigente per adeguarsi alle disposizioni convenzionali.

La Convenzione intende promuovere l'idea che un maggiore coinvolgimento e una più forte sensibilizzazione dei cittadini nei confronti dei problemi di tipo ambientale conduca ad un miglioramento della protezione dell'ambiente. Per tale motivo, il fine della Convenzione è quello di potenziare il coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni della società civile nelle questioni ambientali, alla luce dei principi della democrazia partecipativa.

Pertanto, l'architettura di questo modello di "democrazia ambientale" ruota attorno a tre pilastri fondamentali: l'accesso alle informazioni ambientali (artt. 4 e 5); la partecipazione del pubblico alle decisioni sull'ambiente (artt. 6, 7 e 8); l'accesso alla giustizia (artt. 9).

Il primo pilastro della Convenzione prevede precisi diritti ed obblighi in materia di accesso all'informazione, concernenti in particolare i tempi di trasmissione e i motivi che possono fondare un diniego, da parte delle Autorità pubbliche, all'istanza di accesso. Il primo pilastro ha trovato attuazione, al livello comunitario, nella Direttiva 2003/4/CE sull'accesso all'informazione ambientale. Essa, in linea con l'approccio adottato nella Convenzione, persegue l'obiettivo di garantire il diritto di accesso all'informazione ambientale e dà una piena e dettagliata attuazione alle disposizioni convenzionali, in particolare per quanto attiene al ruolo attivo delle autorità pubbliche nella diffusione dell'informazione ambientale, aspetto in precedenza non disciplinato. La Direttiva in parola è stata recepita e attuata in Italia con il d.lgs. 19 agosto 2005, n. 195²⁹.

Il secondo pilastro della Convenzione riguarda la partecipazione del pubblico ai processi decisionali in materia ambientale, la quale deve essere garantita attraverso l'apposita procedura di autorizzazione per le specifiche attività elencate nell'Allegato I alla Convenzione. La decisione finale di autorizzare l'attività deve tenere adeguatamente conto dei risultati della partecipazione del pubblico³⁰. Sulla base di queste coordinate normative, l'istituto della partecipazione del pubblico alle procedure ambientali è stato introdotto dalla Direttiva 2003/35/CE, nell'ordinamento italiano recepita attraverso il codice dell'ambiente (D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche)³¹. Riferimenti alla partecipazione del pubblico alle decisioni sull'ambiente sono inoltre contenute in altre Direttive, come la Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente e la Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque³².

La partecipazione della cittadinanza alla redazione di piani e programmi è stata ulteriormente promossa attraverso processi volontari nell'ambito dell'Agenda 21, un documento di intenti ed

²⁸ La Comunità ha ratificato la convenzione di Aarhus il 17 febbraio 2005.

²⁹ In particolare, nell'ordinamento italiano, l'accesso alle informazioni ambientali s'inserisce nel vasto ambito della tutela del diritto di accesso del pubblico ai documenti amministrativi.

³⁰ La Convenzione, peraltro, invita i firmatari a promuovere la partecipazione del pubblico nella preparazione delle politiche ambientali così come leggi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente.

³¹ In particolare, il D.lgs. 152/2006 regola la partecipazione alle Valutazioni d'Impatto Ambientale (VIA) e alle Valutazioni d'Impatto Strategico (VAS): ovvero quei processi di valutazione che l'autorità pubblica deve necessariamente prendere in considerazione prima di autorizzare determinate opere, piani o programmi che possono avere un impatto rilevante sull'ambiente.

³² Nel 2006 la decisione del Consiglio 2006/957/CE ha tenuto conto di un emendamento della convenzione che aumenta la partecipazione del pubblico ai processi decisionali riguardanti l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (OMG).

obiettivi programmatici su ambiente, economia e società sottoscritto da oltre 170 paesi di tutto il mondo, durante la Conferenza delle Nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo (UNCED) svoltasi a Rio de Janeiro nel giugno 1992. In particolare, il capitolo 28, dedicato alle “Iniziative delle amministrazioni locali di supporto all'Agenda 21” riconosce un ruolo decisivo alle comunità locali nell'attuare le politiche di sviluppo sostenibile, anche in ragione del fatto che oltre il 45% della popolazione mondiale vive in contesti urbani, percentuale destinata a crescere fino al 63% nel 2030.

Al terzo pilastro, ossia l'accesso alla giustizia, è dedicato l'articolo 9 della Convenzione di Aarhus. È qui garantito il diritto a ricorrere dinanzi a un organo giurisdizionale o a un altro organo indipendente e imparziale, istituito per i casi nei quali vengano violati i diritti all'informazione e alla partecipazione nei processi decisionali pubblici (materia, rispettivamente, del primo e del secondo pilastro). L'accesso alla giustizia deve inoltre esser consentito per violazioni del diritto ambientale nazionale: individui ed associazioni devono quindi poter impugnare gli atti o contestare le omissioni dei privati o delle pubbliche autorità compiuti in violazione del diritto ambientale³³.

Entrambe le Direttive in materia di accesso all'informazione e di partecipazione del pubblico contengono provvedimenti sull'accesso alla giustizia. Va tuttavia evidenziato che la proposta per l'adozione di una direttiva sull'accesso alla giustizia in materia ambientale è stata revocata nel 2014 nell'ambito del controllo di adeguatezza sulla legge UE, operato dalla Commissione europea e denominato REFIT (Programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione). Nell'aprile 2017 la Commissione ha comunque adottato un documento guida sull'accesso alla giustizia in materia ambientale, volto a chiarire le modalità tramite le quali individui e associazioni possono impugnare presso le corti nazionali decisioni, atti e omissioni da parte di autorità pubbliche relative a leggi ambientali dell'UE.

La possibilità di impugnare decisioni delle istituzioni europee è, infine, disciplinata dal Regolamento CE n. 1367/2006 (c.d. Regolamento Aarhus) del Parlamento europeo e del Consiglio. Nel dettaglio, in forza di tale Regolamento, individui e in particolare organizzazioni ambientaliste non governative (ONG) hanno il diritto di avviare ricorsi dinanzi agli organi giurisdizionali europei nei confronti delle decisioni delle istituzioni e degli organi dell'UE. È anche prevista la possibilità di richiedere un riesame in via amministrativa. In particolare, i ricorsi (giudiziali o amministrativi) sono proponibili avverso atti e omissioni di atti amministrativi, intendendo per atto qualsiasi provvedimento di portata individuale nell'ambito del diritto ambientale adottato da un'istituzione o da un organo comunitari e avente effetti esterni e giuridicamente vincolanti; e per omissione amministrativa la mancata adozione di un atto amministrativo.

Il 14 ottobre 2020, la Commissione europea ha poi adottato una proposta legislativa che modifica il regolamento n. 1367/2006. La proposta emendativa mira ad ampliare la definizione di “atto amministrativo”, che non è più limitata agli atti di portata individuale (vale a dire direttamente rivolti a qualcuno, o i cui effetti interessano una persona identificabile), ma si estende fino a comprendere anche gli atti amministrativi di portata generale³⁴. Con l'aggiornamento, viene ampliata anche la nozione di diritto ambientale, definendo il “diritto ambientale” come “la normativa comunitaria che, a prescindere dalla base giuridica, contribuisce al raggiungimento degli obiettivi della politica comunitaria in materia ambientale, stabiliti nel trattato: salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, protezione della salute umana, utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali e promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente

³³ È quanto specificamente disposto dall'art. 9, co. 5, della Convenzione il quale, al fine di una maggiore effettività della tutela, prevede infatti che: “ciascuna Parte provvede affinché il pubblico venga informato della possibilità di promuovere procedimenti di natura amministrativa o giurisdizionale e prende in considerazione l'introduzione di appositi meccanismi di assistenza diretti ad eliminare o ridurre gli ostacoli finanziari o gli altri ostacoli all'accesso alla giustizia”.

³⁴ In tal senso vi è un adeguamento del diritto eurounitario alle disposizioni della convenzione in modo da tener conto degli obiettivi del *Green Deal* europeo e rafforzare la tutela giudiziaria delle istanze ambientaliste soprattutto negli Stati membri.

a livello regionale o mondiale”³⁵. Il senso della novità è di disporre che gli atti o le omissioni che configurano una violazione del diritto ambientale dell’UE siano impugnabili, e che tra essi sono anche compresi gli atti adottati per attuare politiche diverse dalla politica ambientale, purché abbiano effetti sugli obiettivi della politica ambientale dell’Unione³⁶.

2.4. *Obblighi di incriminazione di derivazione comunitaria. La direttiva 2008/99/CE.*

In un primo momento, le fonti di natura sovranazionale che individuavano l’opportunità di un intervento penale si limitavano a chiedere agli Stati membri una tutela nel rispetto dei caratteri della effettività, della proporzionalità e della capacità dissuasiva; in seguito, negli ultimi anni, si è assistito all’adozione di direttive che comandano l’incriminazione di determinate condotte lesive di beni ritenuti meritevoli della tutela penale.

Tale tendenza trova probabilmente conforto nell’attività pretoria della Corte di Giustizia dell’Unione Europea la quale ha affermato che, nelle materie di competenza comunitaria quale la tutela dell’ambiente, può agli Stati membri esser imposto, per mezzo di direttive, l’adozione di provvedimenti di natura anche penale che garantiscano l’effettiva attuazione della disciplina.

Si segnalano altre direttive in materia ambientale di notevole interesse, la cui analisi è stata in questa sede omessa per ragioni di sinteticità nell’esposizione:

- direttiva 84/360/CEE, del 28 giugno 1984
sul contrasto all’inquinamento atmosferico provocato da impianti industriali;
- direttiva 87/217/CEE, del 19 marzo 1987
per la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento dell’ambiente da amianto;
- direttiva 91/689/CEE, del 21 dicembre 1991
sulla gestione di rifiuti definiti pericolosi;
- direttiva 92/43/CEE, del 21 maggio 1992
relativa alla conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche;
- direttiva 99/31/CE, del 26 aprile 1999
concernente le discariche di rifiuti;
- direttiva quadro 2000/60/CE, del 23 ottobre 2000
per l’azione comunitaria in tema di gestione e tutela delle acque;
- direttiva 2001/18/CE, del 17 aprile 2001
sull’emissione deliberata nell’ambiente di O.G.M.;
- direttiva 2004/35/CE, del 21 aprile 2004
sulla responsabilità in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale;
- direttiva 2006/44/CE, del 6 settembre 2006
in materia di qualità delle acque dolci, la cui protezione o il cui miglioramento si configura come necessario perché possano viverci pesci;
- direttiva 2006/117/Euratom, del 20 novembre 2006
sulla sorveglianza e sul controllo di spedizioni di rifiuti radioattivi e combustibile nucleare esaurito;
- direttiva 2008/50/CE, del 21 maggio 2008
concernente la qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa.

³⁵ Così, il considerando n. 4 del Regolamento Aarhus n. 1367/2006.

³⁶ La modifica allinea così il Regolamento alle prescrizioni dell’articolo 9, paragrafo 3, della Convenzione di Aarhus.

Merita particolare attenzione la direttiva 2008/99/CE del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente. Scopo della direttiva è l'armonizzazione delle legislazioni penali dei singoli Stati membri poste a presidio delle rispettive discipline ambientali.

Il ricorso alla categoria dell'obbligo di incriminazione pare giustificato nell'ottica dell'*extrema ratio* della tutela penale: lo Stato membro è chiamato ad intervenire con sanzioni penali solo in quanto sanzioni di diversa natura si siano dimostrate inefficaci ai fini della protezione dei beni di interesse comunitario. La stessa direttiva 2008/99/CE evidenzia l'opportunità di ricorrere alla tutela penale in materia ambientale e sembra giustificare la necessità di un intervento sovranazionale, stante la rilevanza anche "transfrontaliera" dei reati ambientali e delle loro conseguenze. Infatti, sotto i considerando n. 2 e n. 3 che precedono l'articolato normativo della direttiva 2008/99/CE, si precisa che:

- «[...] (2) La Comunità è preoccupata per l'aumento dei reati ambientali e per le loro conseguenze, che sempre più frequentemente si estendono al di là delle frontiere degli Stati in cui i reati vengono commessi. Questi reati rappresentano una minaccia per l'ambiente ed esigono pertanto una risposta adeguata.
- (3) L'esperienza dimostra che i sistemi sanzionatori vigenti non sono sufficienti per garantire la piena osservanza della normativa in materia di tutela dell'ambiente. Tale osservanza può e dovrebbe essere rafforzata mediante la disponibilità di sanzioni penali, che sono indice di una riprovazione sociale di natura qualitativamente diversa rispetto alle sanzioni amministrative o ai meccanismi risarcitori di diritto civile. Pertanto, tali condotte dovrebbero essere perseguibili penalmente in tutto il territorio della Comunità».

La direttiva, inoltre, non dispone né la natura delle pene, né il relativo *quantum*, limitandosi ad individuare i requisiti minimi necessari ai fini dell'incriminazione delle condotte, lasciando così agli Stati membri la possibilità di adottare misure punitive maggiormente repressive. Non a caso, il ricorso a termini vaghi come "danno rilevante" o "lesioni gravi"³⁷ lascia all'apprezzamento dello Stato membro, oltre un limite inderogabile *in peius*, la valutazione in ordine al grado di lesività di una data condotta alla luce del disvalore sociale percepito dai consociati.

Più precisamente, la direttiva prevede un elenco di infrazioni tipizzate sulla base del requisito della illiceità e della potenzialità offensiva.

L'art. 2 lett. a) della direttiva definisce l'illiceità come la commissione di un fatto in violazione della legislazione comunitaria extra-penale o della legislazione e dei provvedimenti di natura amministrativa adottati dagli Stati membri in attuazione della normativa europea³⁸.

Concorre alla qualificazione della condotta come "illecita" anche il disposto ex art. 3 della medesima direttiva, ai sensi del quale le infrazioni dovranno essere penalmente rilevanti qualora cagionino o possano cagionare il decesso o lesioni gravi a persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo, delle acque, ovvero alla fauna o alla flora.

Una lettura trasversale dei primi articoli restituisce il modello di reato ambientale introdotto dalla direttiva 2008/99/CE e caratterizzato da:

³⁷ V. art. 3 Dir. 2008/99/CE il quale, rubricato "Infrazioni" impone a ciascuno Stato membro di considerare reati quelle attività, «illecite e poste in essere intenzionalmente o quanto meno per grave negligenza, che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora».

³⁸ Cfr. Art. 2 della direttiva in questione: «Ai fini della presente direttiva s'intende per:

a) "illecito" ciò che viola:

I) gli atti legislativi adottati ai sensi del trattato CE ed elencati all'allegato A; ovvero,

II) in relazione ad attività previste dal trattato Euratom, gli atti legislativi adottati ai sensi del trattato Euratom ed elencati all'allegato B; ovvero

III) un atto legislativo, un regolamento amministrativo di uno Stato membro o una decisione adottata da un'autorità competente di uno Stato membro che dia attuazione alla legislazione comunitaria di cui ai punti I) o II) [...].».

- gravità oggettiva delle reali o potenziali conseguenze della condotta sull'ambiente o sull'integrità fisica delle persone;
- gravità dell'elemento soggettivo del reato: le condotte devono esser sorrette da dolo oppure grave negligenza³⁹;
- responsabilità della persona giuridica allorquando il reato sia stato realizzato, a vantaggio della stessa, da soggetto in «posizione dominante in seno alla stessa»⁴⁰, oppure da un sottoposto, in difetto di controllo;
- punibilità delle condotte di favoreggiamento e intenzionale istigazione alla realizzazione del reato⁴¹;
- punibilità della condotta omissiva allorquando dall'omissione derivino «gli stessi effetti della condotta attiva»⁴².

Con riferimento alle singole ipotesi incriminatrici, esse sono principalmente previste dall'art. 3 della direttiva. Segnatamente, sono puniti in quanto «provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora»⁴³:

- lo scarico, l'emissione o l'immissione illeciti di un quantitativo di sostanze o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque⁴⁴;
- la raccolta, il trasporto, il recupero o lo smaltimento di rifiuti, comprese la sorveglianza di tali operazioni e il controllo dei siti di smaltimento successivo alla loro chiusura nonché l'attività svolta in qualità di commerciante o intermediario nella gestione dei rifiuti⁴⁵;
- l'esercizio di un impianto in cui sono svolte attività pericolose o nelle quali siano depositate o utilizzate sostanze o preparazioni pericolose⁴⁶;
- la produzione, la lavorazione, il trattamento, l'uso, la conservazione, il deposito, il trasporto, l'importazione, l'esportazione e lo smaltimento di materiali nucleari o di altre sostanze radioattive pericolose⁴⁷.

Inoltre, sono puniti:

- la spedizione di rifiuti effettuata in quantità non trascurabile in un'unica spedizione o in più spedizioni che risultino fra di loro connesse⁴⁸;
- qualsiasi azione che provochi il significativo deterioramento di un *habitat* all'interno di un sito protetto⁴⁹;
- la produzione, l'importazione, l'esportazione, l'immissione sul mercato o l'uso di sostanze che riducono lo strato di ozono⁵⁰.

Infine, sono puniti «salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie»⁵¹:

- l'uccisione, la distruzione, il possesso o il prelievo di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette;

³⁹ Art. 3 e considerando n.7.

⁴⁰ Art. 6, co. 1 e 7.

⁴¹ Art. 4.

⁴² V. considerando n. 6

⁴³ Questo periodo ricorre nelle ipotesi di reato *sub* a), b), d), e) *ex* art. 3. È sembrato opportuno citarlo “a monte” al fine di non appesantire l'elenco. Usando un'espressione algebrica, un “raccoglimento a fattor comune”.

⁴⁴ Art. 3 lett. a).

⁴⁵ Art. 3 lett. b).

⁴⁶ Art. 3 lett. d).

⁴⁷ Art. 3 lett. e).

⁴⁸ Art. 3 lett. c).

⁴⁹ Art. 3 lett. h).

⁵⁰ Art. 3 lett. i).

⁵¹ L'espressione ricorre nelle lett. f) e g) dell'art. 3.

- il commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette o di parti di esse o di prodotti derivati.

Il successivo art. 4 prevede la rilevanza penale delle condotte di favoreggiamento e intenzionale istigazione ad un reato; mentre l'art. 6 disciplina le condizioni per il sorgere della responsabilità in capo a persone giuridiche.

L'impostazione della direttiva 2008/99/CE è stata accolta con favore dalla maggior parte dei commentatori italiani (Grillo, 2015; Alberico, 2014; Ruga Riva, 2011; Vagliasindi, 2011). Si auspicava da più parti l'abbandono del paradigma contravvenzionale per un sistema sanzionatorio decisamente più serio ed effettivo, con l'introduzione di fattispecie penali di danno volte a reprimere le più gravi lesioni all'ambiente. Inoltre, la direttiva specificamente prevedeva l'obbligo di punire gli enti per la commissione dei reati in materia ambientale.

2.5. La nuova direttiva UE 2024/1203 sulla tutela penale dell'ambiente.

Il 27 febbraio 2024, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno approvato una nuova direttiva in materia di reati ambientali. La ragione dell'intervento normativo è esplicitata nel preambolo della direttiva, ove si riconosce che «le norme sanzionatorie vigenti istituite a norma della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della legislazione ambientale settoriale non sono state sufficienti a garantire la conformità con il diritto dell'Unione in materia di tutela dell'ambiente. Tale conformità dovrebbe essere rafforzata mediante la disponibilità di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive che corrispondano alla gravità dei reati e che esprimano maggiore riprovazione sociale rispetto all'uso delle sanzioni amministrative. La complementarità del diritto penale e del diritto amministrativo è fondamentale per prevenire e scoraggiare condotte illecite che danneggiano l'ambiente» (considerando n. 4).

I principi ispiratori restano gli stessi (precauzione, prevenzione, correzione alla fonte dei danni causati all'ambiente, chi inquina paga) ma l'intervento repressivo viene ora declinato su una dimensione transfrontaliera. Vengono inoltre previste ulteriori e diverse fattispecie delittuose che incriminano le più gravi violazioni in materia ambientale, con contestuale inasprimento del corredo sanzionatorio.

Ai sensi dell'art. 3, par. 2, dir. cit., costituiscono nuove fattispecie delittuose il commercio illegale di legname, l'esaurimento delle risorse idriche, le gravi violazioni della legislazione UE in materia di sostanze chimiche e l'inquinamento causato dalle navi. Simili fattispecie vengono nel comma successivo definite "reati qualificati" (ciò che, nel dibattito pubblico, è stato definito "ecocidio") qualora:

- provochino la distruzione di un ecosistema di dimensioni o di valore ambientale considerevoli o di un *habitat* all'interno di un sito protetto o danni diffusi e rilevanti, irreversibili o duraturi, a tale sistema o *habitat* (lett. a);
- oppure provochino danni diffusi e rilevanti, irreversibili o duraturi alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque (lett. b).

Gli Stati membri sono dunque tenuti al recepimento di tali fattispecie, altresì prevedendo che costituiscano reati l'istigazione, il favoreggiamento, il concorso e il tentativo nella commissione di uno dei delitti prima indicati.

Di tali reati dovranno rispondere non solo le persone fisiche ma, per esplicita previsione della direttiva (*ex art. 6*), anche le persone giuridiche, quando il reato sia stato commesso a vantaggio di esse da qualsivoglia soggetto che detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica interessata, individualmente o in quanto parte di un organo della stessa.

A tal fine, verosimilmente, il legislatore italiano provvederà ad estendere il catalogo dei reati-presupposto di cui al d.lgs. 231/2001, introducendovi disposizioni che richiamano le anzidette fattispecie delittuose, che saranno state recepite nel codice penale (alla luce della c.d. “riserva di codice” ex art. 3-*bis* c.p.), probabilmente nel Titolo VI-*bis* dedicato ai delitti contro l’ambiente.

Sul piano delle sanzioni, la direttiva prevede che i reati ambientali commessi da persone fisiche o giuridiche dovranno esser puniti con la pena della reclusione, la cui durata varierà in ragione della gravità o della reversibilità del danno. Con riferimento ai “reati qualificati”, la pena massima sarà di otto anni di reclusione, estendibili a dieci qualora ne deriverà la morte di una.

In ogni caso, i trasgressori dovranno risarcire il danno causato e ripristinare l’ambiente danneggiato. Quanto alle persone giuridiche, l’importo delle sanzioni potrà essere pari al 3 o 5% del fatturato annuo mondiale oppure, in alternativa, a 24 o 40 milioni di euro. Resta invece nella discrezionalità degli Stati stabilire se perseguire i reati commessi al di fuori del loro territorio.

Un ultimo rilievo di interesse concerne l’introduzione di supporto e assistenza per gli informatori (*whistleblower*) che denuncino reati ambientali.

3. AMBIENTE NELLE FONTI DI RANGO PRIMARIO.

3.1. *Il decreto legislativo n. 152/2006: Testo Unico sull’Ambiente.*

Il Testo Unico sull’Ambiente (T.U.A.) è stato introdotto con decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 e successivamente modificato con il decreto legislativo correttivo del 16 gennaio 2008, n. 4⁵². Si presenta come un imponente *corpus* normativo che, già dai primi articoli, mostra di perseguire ambiziose finalità sostanziali e sistematiche. In particolare, nella parte prima, l’art. 2 co. 1, specifica che obiettivo del T.U.A. è «la promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia e il miglioramento delle condizioni dell’ambiente e l’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali».

Il T.U.A. si limita poi a riaffermare i principi costituzionali e comunitari vigenti in materia ambientale, fissandoli sistematicamente in una fonte di rango primario. Pertanto, i principi costituzionali vigenti in materia di rapporti sovra e internazionali nonché i principi comunitari affermati nell’art. 191 TFUE devono intendersi semplicemente richiamati nel T.U.A., dal momento che il loro valore discende non dal loro riconoscimento in una fonte di rango primario bensì da fonti del diritto gerarchicamente superiori, quali appunto la Carta costituzionale e le fonti sovra e internazionali.

Di particolare interesse la Parte sesta (articoli da 299 a 318), che contiene la disciplina in materia di tutela risarcitoria contro danni ambientali, di prevenzione e ripristino ambientale e di risarcimento del danno ambientale. Lo sforzo sistematico è evidente: certamente l’introduzione del Testo Unico sull’Ambiente ha contribuito a ridurre, in capo all’interprete, quella sensazione di disorganicità della materia. Tuttavia, contrariamente a quanto imposto dalla legge delega⁵³, nel Testo Unico non si è proceduto al riordino della normativa in materia di gestione delle aree naturali protette nonché della normativa in materia di conservazione ed utilizzo sostenibile degli esemplari di specie protetta di flora e fauna. È anche vero che il Testo Unico non si è limitato ad un mero riordino delle discipline

⁵² Il primo decreto legislativo correttivo è dell’8 novembre 2006, ma quello che si cita in corpo (conosciuto anche come decreto correttivo-bis) è sicuramente il più rilevante in quanto introduce cinque nuovi articoli alle disposizioni generali e sostituisce tutta la Parte II relativa a VAS e VIA. Prevede inoltre modifiche ed integrazioni alle Parti III (in particolare alla Sezione II relativa alla Tutela delle acque dall’inquinamento) e alla Parte IV (relativa alla Gestione dei rifiuti e Bonifica dei siti inquinati).

⁵³ Ossia la legge 15 dicembre 2004, n. 308 recante «Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione penale in materia ambientale e misure di diretta applicazione».

previgenti ma ha spesso impresso all'intera materia contenuti precettivi del tutto innovativi. Ad esempio, una delle più importanti novità introdotte dal Testo Unico attiene alla definizione di danno ambientale⁵⁴.

Infine, è interessante notare che in calce ad ogni disciplina di settore sono inserite fattispecie sanzionatrici di natura contravvenzionale. In questo modo, il legislatore ha voluto dotare le discipline confluite nel Testo Unico di una duplice tutela: amministrativa da un lato, penale dall'altro. In proposito, sono state infine previste, nella nuova parte VI-*bis* del Testo Unico (intitolata "Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale"), delle specifiche procedure estintive delle contravvenzioni, fondate sull'emanazione di una prescrizione a contenuto ripristinatorio da parte dell'autorità competente (artt. 318-*bis*-318-*octies*).

Permangono, ad ogni modo, le perplessità in merito all'opportunità di un sistema sanzionatorio penale imperniato sul paradigma contravvenzionale.

3.2. Il decreto legislativo n. 121/2011. I reati ambientali nel 'modello 231'.

Il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121 recepisce le direttive 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente e 2009/123/CE sull'inquinamento provocato da navi.

Con tale recepimento, si vuol assicurare l'allineamento dell'ordinamento italiano agli *standard* comunitari di tutela ambientale. Quantomeno con riferimento all'incriminazione delle persone fisiche, il legislatore ha tuttavia optato per una conservazione del paradigma di tutela penale previgente, rinunciando all'introduzione di delitti di danno e di pericolo concreto in materia ambientale (il che, d'altra parte, avverrà con l. 22 maggio 2015, n. 68, di cui *infra*).

Il dato di maggior interesse è che, con il decreto in commento, si colma una vistosa lacuna in materia di responsabilità degli enti da reato: all'indomani dell'entrata in vigore del d. lgs. 231/2001⁵⁵, da più parti si segnalavano le lacune di tutela dovute all'inspiegabile assenza, nel catalogo dei reati presupposto, dei reati contro l'ambiente. Il d. lgs. 121/2011 colma quest'ultima lacuna inserendo l'art. 25-*undecies* nel catalogo dei reati presupposto di cui al d. lgs. 231/2001, rendendo in questo modo punibili gli enti che abbiano commesso, nel proprio interesse o vantaggio, sia i reati ambientali

54 Ai sensi dell'art. 300 T.U.A. «È danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima.

Ai sensi della direttiva 2004/35/CE costituisce danno ambientale il deterioramento, in confronto alle condizioni originarie, provocato:

a) alle specie e agli habitat naturali protetti dalla normativa nazionale e comunitaria di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica, che recepisce le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979; 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991 ed attua le convenzioni di Parigi del 18 ottobre 1950 e di Berna del 19 settembre 1979, e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, recante regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, nonché alle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive norme di attuazione;

b) alle acque interne, mediante azioni che incidano in modo significativamente negativo sullo stato ecologico, chimico e/o quantitativo oppure sul potenziale ecologico delle acque interessate, quali definiti nella direttiva 2000/60/CE, ad eccezione degli effetti negativi cui si applica l'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva;

c) alle acque costiere ed a quelle ricomprese nel mare territoriale mediante le azioni suddette, anche se svolte in acque internazionali;

d) al terreno, mediante qualsiasi contaminazione che crei un rischio significativo di effetti nocivi, anche indiretti, sulla salute umana a seguito dell'introduzione nel suolo, sul suolo o nel sottosuolo di sostanze, preparati, organismi o microrganismi nocivi per l'ambiente.

⁵⁵ Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 recante «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300».

preesistenti all'intervento normativo, sia le nuove fattispecie incriminatrici introdotte nel codice penale dal medesimo decreto (ossia gli artt. 727-*bis* c.p. e 733-*bis* c.p.).

3.3. La legge n. 68/2015. L'introduzione degli eco-delitti nel Codice penale italiano.

La legge 22 maggio 2015 n. 68 interviene introducendo fattispecie incriminatrici sotto forma di delitto che paiono senz'altro rispondere con maggiore fermezza alle cogenti istanze di tutela dell'ambiente, prima senz'altro disattese da un sistema sanzionatorio contravvenzionale largamente ineffettivo (Ramacci, 2017; Postiglione, 2015; Bernasconi, 2008). In particolare, la riforma interviene nel libro secondo del Codice penale introducendo il Titolo VI-*bis* ("Dei delitti contro l'ambiente") ma anche sulla disciplina delle contravvenzioni ambientali inserite nel T.U.A., prevedendo l'estinzione dei reati a seguito dell'adempimento di determinate prescrizioni imposte dall'organo di vigilanza o dalla polizia giudiziaria.

Con specifico riferimento alle modifiche nel Codice penale, la legge n. 68/2015 introduce nel nuovo Titolo del codice penale cinque delitti: i più significativi sono l'inquinamento ambientale *ex art. 452-bis* (aggravato *ex art. 452-ter* quando dal delitto di inquinamento dovessero derivare morte o lesioni) e il disastro ambientale, *ex art. 452-quater*, entrambi punibili anche a titolo di colpa, *ex art. 452-quinquies*; a questi, vanno aggiunti il traffico e l'abbandono di materiale ad alta radioattività *ex art. 452-sexies*, l'impedimento del controllo *ex art. 452-septies* e l'omessa bonifica *ex art. 452-terdecies*. Sono state inoltre introdotte nel nuovo Titolo due circostanze aggravanti: l'una, *ex art. 452-octies*, che ricorre quando le associazioni di cui agli artt. 416 e 416-*bis* c.p. sono dirette, in via esclusiva o concorrente, alla commissione di taluno dei delitti previsti nel Titolo VI-*bis*; l'altra, *ex art. 452-novies*, applicabile quando un fatto previsto come reato è stato commesso al fine di perpetrare uno o più tra i delitti previsti nel Titolo VI-*bis*. Completano l'intervento alcune ipotesi di ravvedimento operoso, *ex art. 452-decies*; nuove ipotesi di confisca obbligatoria e per equivalente, *ex art. 452-undecies*; nonché, infine, la misura del ripristino dello stato dei luoghi, *ex art. 452-duodecies*.

Contestualmente, sono stati modificati l'art. 157, co. 6, c.p., così da assegnare un doppio termine prescrizionale per i nuovi delitti, nonché l'art. 32-*quater* c.p., così da estendere l'applicazione della pena accessoria dell'incapacità di contattare con la P.A. anche ai nuovi delitti. Infine, in sede extracodicistica, è stato modificato l'art. 25-*undecies* del d. lgs. 231/2001 al fine di comprendere taluni dei nuovi delitti nel catalogo dei reati presupposto per la responsabilità da reato degli enti.

4. L'INCIDENZA DELLA CORTE EDU IN MATERIA AMBIENTALE. I CASI "ILVA E "LAGHI DI MANTOVA"

4.1. Il diritto ad un ambiente salubre come diritto dell'uomo nella giurisprudenza CEDU

Un ambiente sano è necessario per il pieno godimento dei diritti umani⁵⁶. Nonostante l'assenza di specifiche norme su un diritto dell'uomo all'ambiente (salubre) in quasi tutti gli atti adottati a livello internazionale⁵⁷, la giurisprudenza internazionale, ed in particolare quella della Corte europea dei

⁵⁶ Il contenuto degli obblighi degli Stati nel rispettare, proteggere e realizzare i diritti quando questi sono minacciati e violati da fenomeni di degrado ambientale è stato chiarito dalla prassi degli organi e meccanismi per i diritti umani delle Nazioni Unite. Cfr. CONSIGLIO PER I DIRITTI UMANI, *Report of the Independent Expert on the issue of human rights obligations relating to the enjoyment of a safe, clean, healthy and sustainable environment*, John H. Knox (Mapping report), 30 dicembre 2013 (A/HRC/25/53), presentato a marzo 2014.

⁵⁷ Le uniche eccezioni sono rappresentate da due Convenzioni di carattere regionale: l'*African Charter of Human and Peoples' Rights* (Banjul, 1981) e l'*Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the area of*

diritti dell'uomo, ha riconosciuto agli individui un crescente grado di tutela in casi riguardanti episodi di inquinamento, svolgimento di attività pericolose, sfruttamento eccessivo delle risorse naturali. Sebbene manchi, nel testo della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) un riferimento al diritto all'ambiente⁵⁸, la Corte ha riconosciuto nel tempo un notevole grado di protezione all'individuo ritenendo che fenomeni di inquinamento e degrado ambientale possano tradursi in violazioni di alcuni diritti espressamente garantiti, quali quello alla vita privata e familiare (art. 8) ed alla vita (art. 2). Il diritto ad un ambiente salubre rappresenta dunque una rielaborazione ermeneutica di diritti già esistenti in una prospettiva ambientalista⁵⁹.

In primo luogo, la lesione del diritto alla vita privata (art. 8 CEDU) è stata ravvisata dalla Corte in tema di inquinamento acustico. Il primo caso di notevole rilevanza è *Powell e Rayner c. Regno Unito*, sentenza del 21 febbraio 1990, riguardante la prossimità dell'aeroporto di Heathrow rispetto alle abitazioni private. La violazione dell'art. 8 è stata affermata una volta superata la soglia di tolleranza del rumore, in una prospettiva di bilanciamento tra gli interessi degli abitanti e le misure in concreto adottate dal responsabile dell'impianto rumoroso.

La violazione dell'art. 8 CEDU si è configurata inoltre nell'ambito dell'inquinamento industriale, rispetto al quale i giudici della Corte hanno affermato l'obbligo per le autorità pubbliche di operare un equo bilanciamento tra interessi contrapposti: da un lato, l'interesse della collettività all'esistenza dell'impianto industriale, dall'altro, quello individuale dei singoli abitanti dei luoghi limitrofi a conservare un ambiente salubre e un pieno godimento della propria vita privata e familiare. Ciò implica l'obbligo, per le autorità nazionali, di compiere un'adeguata valutazione preventiva sui rischi per l'ambiente derivanti da un'attività di tipo industriale. Il margine di apprezzamento che lo Stato possiede nel limitare bilanciare godimento della vita privata con necessità collettive è stato poi ridotto dalla Corte nell'esercizio di attività pericolose⁶⁰, come la gestione e lo smaltimento dei rifiuti⁶¹.

I casi *Lopez Ostra c. Spagna* e *Guerra et al. c. Italia* segnano, poi, una svolta nel percorso evolutivo della giurisprudenza della Corte, poiché i giudici riconoscono espressamente un diritto inviolabile ad un ambiente salubre, privo di inquinamento e rispettoso della salute⁶². In questi due casi, sempre sotto l'alveo di tutela dell'art. 8 CEDU, la Corte riconduce ipotesi di lesioni, che, a prescindere dalle ripercussioni sulla salute, possono incidere sul benessere della persona e sul godimento del suo domicilio, arrecando, di conseguenza, una lesione alla vita privata e familiare. La Corte ha inoltre affermato che uno Stato è tenuto non solo ad adottare misure idonee a far cessare o ridurre l'inquinamento, ma anche a fornire alla popolazione interessata le rilevanti informazioni sui gravi rischi a cui viene esposta per effetto della vicinanza alla fonte di pericolo.

Economic, Social and Cultural Rights (San Salvador, 1988). Si veda in proposito R. R. CHURCHILL, *Environmental rights in existing human rights treaties*, in A. E. BOYLE - M. R. ANDERSON (a cura di), *Human Rights Approaches to Environmental Protection*, Oxford, 1998., pp. 89 ss.

⁵⁸ Si noti invece che l'articolo 37 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (c.d. Carta di Nizza, del 2000) sotto la rubrica "Tutela dell'ambiente" dispone: "Un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile".

⁵⁹ Il percorso seguito dai giudici di Strasburgo ricalca sostanzialmente il dibattito interno della giurisprudenza costituzionale che, sulla base di una creativa interpretazione del combinato disposto degli artt. 32, 9 e 2 Cost., ha garantito una fonte di tutela al c.d. diritto ad un ambiente salubre.

⁶⁰ Secondo i giudici di Strasburgo, nell'ambito delle attività pericolose, l'obbligo positivo dello Stato di adottare misure ragionevoli e appropriate che tutelino il diritto delle parti interessate al godimento di un ambiente sano e protetto si concretizza nella regolazione delle seguenti fasi: autorizzazione, messa in funzione, esercizio, sicurezza e controllo dell'attività in questione, nonché imporre a qualsiasi persona interessata da tale attività l'adozione di misure di ordine pratico idonee ad assicurare una protezione effettiva dei cittadini la cui vita rischia di essere esposta ai pericoli inerenti al campo in causa.

⁶¹ Caso *Di Sarno e altri c. Italia*, sent. 10 gennaio 2012.

⁶² Casi *Lopez Ostra c. Spagna*, sent. 6 dicembre 1994, caso *Guerra e altri c. Italia*, sent. 19 febbraio 1998, e caso *Taskin e altri c. Turchia*, sent. 4 marzo 2004, su ric. n. 49517/99.

Secondo la Corte gravi attentati all'ambiente possono integrare la violazione, non tanto dell'art. 8 (diritto alla vita privata e familiare) della Convenzione, quanto dell'art. 2 CEDU (diritto alla vita) nella misura in cui siano di una portata tale da cagionare danni alla salute o di mettere in pericolo la vita delle persone interessate. Nel *leading case* in materia, *Öneryildiz c. Turchia*, sentenza della Grande Camera del 20 novembre 2004, la Corte di Strasburgo estende al diritto ambientale la propria giurisprudenza pregressa formulata in relazione agli obblighi positivi di tutela del diritto alla vita carico dello Stato. Lo Stato è tenuto a intraprendere tutte le misure necessarie per tutelare la vita delle persone sottoposte alla sua giurisdizione. Tale obbligo deve essere interpretato come valevole nel contesto di tutte le attività pubbliche o non, suscettibili di costituire un pericolo per il diritto alla vita, a fortiori per le attività industriali, pericolose per natura.

Dal punto di vista sostanziale lo Stato ha l'obbligo positivo di dotarsi di un quadro giuridico, legislativo ed amministrativo, secondo il modello della *corporate governance*, funzionale ad una prevenzione efficace ed idoneo ad evitare di mettere in pericolo il diritto alla vita. Nello specifico, il settore delle attività pericolose necessita di un'apposita regolamentazione che tenga conto degli interessi in gioco e del livello di rischio compatibile con la tutela degli interessi privati.

Dal punto di vista processuale, l'art. 2 della Convenzione comporta il dovere dello stesso Stato di assicurare un'inchiesta efficace quando si verifica la morte di un uomo in circostanze suscettibili di coinvolgere la responsabilità dello Stato, con la previsione di un apposito procedimento di accertamento, monitoraggio ex post che conduca all'eliminazione delle conseguenze dannose e alla riparazione delle vittime⁶³.

Un ulteriore passo evolutivo viene intrapreso dalla Corte nel caso *Smaltini c. Italia*⁶⁴, riguardo alle misure di prevenzione che lo Stato deve adottare per tutelare il diritto alla vita. Sul punto, i giudici distinguono due ipotesi a seconda che la conoscenza scientifica correlata alle conseguenze dannose per la salute delle persone da esposizione a fonti di rischio sia fondata, conosciuta o, quanto meno conoscibile, da parte dello Stato oppure sia incerta sulla base delle conoscenze scientifiche disponibili. In ogni caso, ciò che permane in capo allo Stato, è un obbligo positivo di informazione e di inchiesta preventiva tale da consentire alle potenziali vittime di essere coscienti dei possibili rischi ambientali per la propria salute.

Sono queste, peraltro, le argomentazioni che indurranno alcuni cittadini residenti nelle zone limitrofe allo stabilimento ILVA di Taranto a presentare ricorso innanzi alla Corte EDU, in particolare lamentando la mancata adozione di misure preventive, organizzative e informative a tutela della popolazione interessata.

Da ultimo, è rilevante evidenziare i recentissimi sviluppi sul legame tra diritti umani, ambiente e cambiamento climatico nella giurisprudenza della Corte. Il 9 aprile 2024 la Corte Europea dei diritti dell'uomo si è pronunciata positivamente su un caso portato avanti dall'Associazione svizzera degli anziani per la protezione del clima che lamentavano delle "carenze delle autorità svizzere" in termini di protezione del clima, che "danneggerebbero gravemente il loro stato di salute". La Corte EDU ha riconosciuto la responsabilità della Svizzera per violazione dei diritti umani dei ricorrenti, per non aver adottato misure idonee a contrastare il cambiamento climatico: è stata la prima volta che un tribunale internazionale ha stabilito che uno Stato è obbligato a raggiungere gli obiettivi sul clima stabiliti dai trattati internazionali. La Corte, pur escludendo la violazione dell'articolo 2, ha pertanto condannato lo Stato elvetico per aver violato l'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, ovvero il diritto al rispetto della vita privata e familiare, stante l'omessa adozione delle misure idonee a contrastare il cambiamento climatico. La Svizzera è stata altresì riconosciuta responsabile per violazione dell'art. 6 CEDU in materia di accesso alla giustizia.

⁶³ Si noti che nel quadro delineato dalla Corte, il ricorso al diritto penale (in termini di obblighi di penalizzazione) sembra rivestire un ruolo marginale, imposto esclusivamente per le lesioni ambientali gravi da cui possa derivare il pericolo o l'offesa alla vita, come una forma di garanzia ultima ratio.

⁶⁴ Corte EDU, sent. di rigetto del 24 marzo 2015, su ricorso n. 43961/09.

La Corte ha così affermato un principio di diritto importante, esplicitamente riconoscendo che il cambiamento climatico può influire sui diritti umani.

4.2. *Le più recenti condanne dell'Italia da parte della Corte EDU per il caso "ILVA"*

Anche sulla base delle coordinate ermeneutiche tracciate nel precedente paragrafo, negli ultimi anni la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha ripetutamente condannato l'Italia per violazione degli articoli 8 (diritto alla vita privata) e 13 (diritto ad un ricorso effettivo) della Convenzione. Tutte le pronunce di condanna, infatti, paiono espressione di quella concezione "ecologica" dei diritti umani delineatasi nella giurisprudenza della Corte a partire dai casi *Lopez Ostra c. Spagna* e *Guerra et al. c. Italia*⁶⁵.

In particolare, con una prima pronuncia di condanna del 24 gennaio 2019, relativa al ricorso promosso da *Cordella e altri c. Italia*, la Corte ha ritenuto all'unanimità che lo Stato italiano non è stato in grado di individuare un ragionevole equilibrio tra l'interesse dei singoli al "benessere" e alla "qualità della vita" e l'interesse della comunità nazionale alla prosecuzione della produzione industriale.

Più di recente, e precisamente il 5 maggio 2022, la Corte ha nuovamente accolto i ricorsi promossi da cittadini residenti nel capoluogo tarantino e da lavoratori dell'acciaieria (*Ardimento et al. c. Italia*; *Briganti et al. c. Italia*; *A.A. et al. c. Italia*; *Perelli et al. c. Italia*), così condannando lo Stato italiano per non aver adottato le misure necessarie a tutelare l'ambiente e la salute dei propri cittadini, nonché per l'assenza di rimedi giurisdizionali tramite i quali far valere l'omessa attuazione delle misure di risanamento ambientale delle zone interessate. Trattasi di quattro distinti giudizi, culminati in quattro rispettive condanne dell'Italia, sulla base di motivazioni in buona sostanza sovrapponibili a quelle formulate nella sentenza *Cordella c. Italia*, peraltro specificamente richiamate.

Pare dunque utile esaminare di seguito, sia pur brevemente, gli aspetti più salienti delle citate pronunce di condanna, anche perché si pongono in evidente frizione con quanto statuito dalla Corte Costituzionale italiana con sentenza del 9 maggio 2013, n. 85.

4.2.1. *Cordella et al. c. Italia*

Con sentenza del 24 gennaio 2019, che ha definito il ricorso promosso da *Cordella et al. c. Italia*⁶⁶, la Corte EDU ha condannato all'unanimità lo Stato italiano per violazione dell'art. 8 CEDU (diritto alla vita privata) a causa dell'omessa adozione di misure idonee a tutelare l'ambiente dalle emissioni inquinanti dell'acciaieria, con ciò parimenti omettendo di tutelare il "benessere" dei residenti nelle zone limitrofe⁶⁷. Ricontrata inoltre l'assenza di qualsivoglia possibilità per i cittadini di ricorrere avverso l'incompiuta attuazione del piano di risanamento ambientale e l'omessa bonifica, la Corte ha altresì condannato lo Stato italiano per violazione del diritto ad un ricorso effettivo (art. 13 CEDU). Cionondimeno, il giudice ha ritenuto di non dover riconoscere alcun risarcimento ai ricorrenti per il

⁶⁵ Di cui si è detto nel precedente paragrafo 4.1.

⁶⁶ Per un'ampia disamina del contenuto della sentenza, cfr. S. ZIRULIA, *Ambiente e diritti umani nella sentenza della Corte di Strasburgo sul caso Ilva*, in www.penalecontemporaneo.it, 13 marzo 2019, e riferimenti ivi richiamati.

⁶⁷ V. § 174 della sentenza: «Perciò, il giusto equilibrio da assicurare tra, da una parte, l'interesse dei ricorrenti a non subire gravi danni all'ambiente che possano compromettere il loro benessere e la loro vita privata e, dall'altra, l'interesse della società nel suo insieme, non è stato rispettato».

danno morale asseritamente sofferto, sul presupposto che l'accertamento della violazione già costituisse un'adeguata forma di compensazione.

Le doglianze formulate dai ricorrenti si incentrano, fondamentalmente, su due motivi:

- a. la letteratura scientifica, anche epidemiologica, ha accertato la compromissione della situazione sanitaria per effetto dell'inquinamento prodotto dall'ILVA;
- b. lo Stato italiano, con provvedimenti *ad hoc*, ha autorizzato la prosecuzione dell'attività industriale, ponendo nel nulla i sequestri e i provvedimenti ablatori emessi dall'autorità giudiziaria.

Con riferimento a quest'ultimo punto, i ricorrenti hanno peraltro citato la sentenza della Corte Costituzionale 9 maggio 2013, n. 85, con la quale è stata dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal G.I.P. di Taranto avverso il primo decreto “salva-ILVA” (D.l. n. 231/2012). La Corte ha infatti ritenuto ragionevole il bilanciamento effettuato dal legislatore italiano tra il diritto costituzionale alla salute e all'ambiente salubre (art. 32 Cost.) e quello al lavoro e ai livelli occupazionali (art. 4 Cost.).

Vengono altresì citati i successivi decreti “salva-ILVA” con i quali il Governo italiano ha, tra l'altro garantito un'immunità penale e amministrativa a favore dell'amministratore straordinario di ILVA, del successivo acquirente della società, nonché dei loro delegati per le condotte dirette alla realizzazione del piano di risanamento, altresì concedendo diverse proroghe per l'attuazione di tale piano di risanamento, da concludersi originariamente nell'agosto 2023.

Come anticipato, la Corte EDU ha reputato fondate le censure dei ricorrenti, anzitutto dichiarando la violazione dell'art. 8 della Convenzione (diritto alla vita privata). In effetti, i gravi danni ambientali provocati dall'attività industriale hanno di riflesso comportato un deterioramento del benessere dei residenti, al punto da nuocere alla loro vita privata⁶⁸. Valorizzando le evidenze scientifiche che attestano un nesso di causalità tra l'emissione delle sostanze nocive emesse dall'ILVA e le patologie tumorali, cardiovascolari e digestive registrate in sovrannumero nella popolazione dell'area tarantina (§ 163-166), la Corte EDU ha valutato le misure adottate dalle autorità italiane tanto insufficienti quanto sbilanciate a favore delle esigenze della produzione. Pare così emergere un profilo di frizione con quanto in proposito stabilito dalla Corte Costituzionale con sentenza del 9 maggio 2013, n. 85, per la quale la normativa in questione sarebbe “ispirata alla finalità di attuare un non irragionevole bilanciamento tra i principi della tutela della salute e dell'occupazione, e non al totale annientamento del primo”.

I decreti “salva-ILVA”, precisa invece la Corte EDU, hanno autorizzato la prosecuzione di un'attività già giudicata dalla magistratura gravemente rischiosa per l'ambiente e per la stessa salute dei cittadini, peraltro riconoscendo un'immunità *ad hoc* agli amministratori chiamati ad attuare il piano di risanamento. Sotto quest'ultimo profilo, la Corte sottolinea altresì la mancanza di informazioni in merito alla realizzazione di tale piano e alle ragioni dei continui ritardi nell'attuazione. L'impossibilità per i cittadini di ottenere misure volte ad attuare il risanamento dell'acciaieria e dell'ambiente circostante, nel più breve termine possibile, induce la Corte a dichiarare la contestuale violazione dell'art. 13 della Convenzione (diritto ad un ricorso effettivo);

⁶⁸ Cfr. § 157: «La Corte rammenta che dei danni gravi arrecati all'ambiente possono compromettere il benessere delle persone e privarle del godimento del loro domicilio in modo tale da nuocere alla loro vita privata (López Ostra c. Spagna, 9 dicembre 1994, serie A n. 303-C, § 51, e Guerra e altri c. Italia, 19 febbraio 1998, § 60, Recueil 1998 I). A questo proposito, la Corte rammenta anche che, nelle cause in cui la nozione di soglia di gravità è stata specificamente esaminata in materia di ambiente, la Corte ha ritenuto che una doglianza difendibile dal punto di vista dell'articolo 8 può sorgere se un rischio ecologico raggiunge un livello di gravità che riduce notevolmente la capacità del ricorrente di godere del proprio domicilio o della propria vita privata o familiare. La valutazione di tale livello minimo in questo tipo di cause è relativa e dipende da tutti gli elementi della causa, in particolare dall'intensità e dalla durata delle nocività e dalle conseguenze fisiche o psicologiche di queste ultime sulla salute o sulla qualità di vita dell'interessato (Fadejeva, sopra citata, §§ 68 e 69, Dubetska e altri c. Ucraina, n. [30499/03](#), § 105, 10 febbraio 2011, e Grimkovskaya c. Ucraina, n. [38182/03](#), § 58, 21 luglio 2011)».

pur condividendo l'urgenza di attuare il piano di risanamento, la Corte respinge tuttavia la richiesta dei ricorrenti di condannare lo Stato italiano all'adozione delle specifiche misure generali indicate dai ricorsi.

4.2.2. *Ardimento et al. c. Italia; Briganti et al. c. Italia; A.A. et al. c. Italia; Perelli et al. c. Italia*

Anche nei quattro giudizi *Ardimento et al. c. Italia, Briganti et al. c. Italia, A.A. et al. c. Italia, Perelli et al. c. Italia*, i ricorrenti contestano allo Stato italiano di non aver adottato le misure necessarie a proteggere la loro salute e l'ambiente, altresì lamentando l'impossibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria per far valere la mancata attuazione delle misure di risanamento ambientale.

Con le quattro sentenze del 5 maggio 2022, la Corte EDU torna a condannare l'Italia sulla base di motivazioni analoghe a quelle già formulate nel giudizio *Cordella et al. c. Italia*. Peraltro, anche in queste occasioni, la Corte EDU ritiene violato l'art. 8 della Convenzione (diritto alla vita privata e familiare) e non l'art. 2 (diritto alla vita), come pure i ricorrenti avevano richiesto. È importante sottolinearlo perché, come notato in dottrina (Zirulia 2019, p. 147 ss), le due disposizioni sono tra loro legate da un rapporto di sussidiarietà rispetto al bene tutelato: se dal fatto deriva la morte o un serio pericolo per la vita di taluno, dovrebbe trovar applicazione l'art. 2; se, invece, ne deriva una grave offesa all'integrità psicofisica dell'individuo, senza tuttavia pericolo di morte, dovrebbe applicarsi l'art. 8.

La Corte EDU, tuttavia, ha sempre escluso l'applicabilità dell'art. 2, senza peraltro fornire sul punto una motivazione, ritenendo invece violato l'art. 8. Pertanto, perché possa dirsi leso il diritto alla vita privata e familiare, è necessario che il rischio ecologico, conseguente all'attività inquinante, abbia raggiunto un livello minimo di gravità, da valutare sulla base di specifici elementi che caratterizzano il caso concreto, quali la durata e l'intensità del danno all'ambiente e le conseguenze negative occorse alla salute o al benessere degli individui.

Come evidenziato da numerosi rapporti e studi scientifici, allegati dagli stessi ricorrenti, il tasso di ricovero ospedaliero e di mortalità nelle zone limitrofe l'impianto industriale si è attestato a livelli decisamente più alti rispetto alla media regionale: è così emerso un nesso causale tra l'attività produttiva e la compromissione della situazione sanitaria locale.

È stata peraltro nuovamente riscontrata l'omissione delle autorità italiane in termini tanto di risanamento quanto di informazioni ai cittadini sullo stato delle attività di bonifica: ragion per la quale, espressamente richiamando le motivazioni a fondamento della condanna nel precedente *Cordella et al. c. Italia*, la Corte perviene a medesime conclusioni anche nei quattro giudizi promossi, avendo riscontrato la violazione degli articoli 8 e 13 della Convenzione.

5. EX-ILVA: LA VICENDA GIUDIZIARIA “AMBIENTE SVENDUTO”.

5.1. *Genesi.*

“Ambiente Svenduto” è il nome attribuito ad una vicenda giudiziaria volta ad accertare le responsabilità per il presunto disastro ambientale causato dalla gestione dell'acciaieria Ex-ILVA, in particolare durante il periodo dal 1995 al 2012. Il nome “Ambiente Svenduto” è circolato nei vari media sin dalle prime fasi del procedimento penale, così riflettendo la diffusa percezione per la quale la tutela dell'ambiente sarebbe stata sacrificata in favore di interessi economici e industriali.

Il processo si è sin da subito distinto per la sua complessità. Sia qui sufficiente ricordare che, con decreto del G.U.P. del Tribunale di Taranto del 29 febbraio 2016, è stato disposto il giudizio nei confronti di 47 imputati (44 persone fisiche e 3 enti) per rispondere di ben 33 capi d'imputazione (Ruggiero, 2023, p. 3): numerose le fattispecie di reato contestate, tra cui avvelenamento di acque, disastro, associazione per delinquere, omicidio colposo plurimo, lesione colposa plurima e vari altri reati relativi alle attività dell'acciaieria (Calavita, 2025, p. 1).

5.2. Le indagini preliminari (2008)

Le indagini che hanno portato al processo "Ambiente Svenduto" hanno inizio nel febbraio 2008, a seguito di un esposto presentato dall'associazione PeaceLink. La denuncia faceva riferimento a livelli di contaminazione da diossina elevatissimi riscontrati nel latte e nel formaggio di pecora prodotti nelle vicinanze dell'impianto ILVA (De Monte, 2015).

Analisi indipendenti commissionate da PeaceLink hanno poi la presenza di diossina in quantità superiori ai limiti legali, suscitando gravi preoccupazioni per la sicurezza della catena alimentare locale e per la salute ambientale complessiva dell'area (De Monte, 2015)

5.3. Il rinvio a giudizio e il primo grado di giudizio (2016-2021)

Nel febbraio 2016, il G.U.P. del Tribunale di Taranto dispone il rinvio a giudizio di 44 persone fisiche e 3 società che dovettero rispondere di un totale di 33 capi d'imputazione relativi al disastro ambientale. Il processo durerà cinque anni, con la celebrazione di oltre 300 udienze.

5.4. La sentenza di primo grado (Corte ass. Taranto, sent. 31 maggio 2021, dep. 28 novembre 2022)

Al termine di una lunga camera di consiglio, il 31 maggio 2021 la Corte d'assise di Taranto condanna ben 26 imputati su 47 per i reati, tra gli altri, di associazione a delinquere finalizzata al disastro ambientale, avvelenamento di sostanze alimentari, omissione dolosa di cautele sui luoghi di lavoro e omicidio colposo (Ruggiero, 2023). Oltre alle pene detentive, la Corte ha disposto la confisca degli impianti dell'area a caldo dell'acciaieria e di quant'altro in sequestro, nonché la confisca del profitto derivante dalla commissione degli illeciti amministrativi contestati ai vari enti, per un totale di 2,1 miliardi. Benché non definitiva, la sentenza di primo grado rappresenta senz'altro un momento significativo, con il riconoscimento delle gravi conseguenze ambientali e sanitarie presumibilmente causate dalla gestione dell'impianto ILVA.

Tra i reati per i quali si è condannato, ne figurano alcuni che la dottrina ha significativamente definito ad "evento diffuso" (Calavita, 2025, p. 3), che cioè hanno interessato la popolazione residente o comunque dimorante a Taranto e dintorni, quali l'avvelenamento delle acque o il disastro ambientale.

Anche per questa ragione, gli imputati avevano eccepito l'incompetenza del Corte d'assise di Taranto, dovendosi il processo celebrare nel distretto giudiziario di Potenza. In particolare, evidenziavano gli imputati, due magistrati onorari e un esperto (laico) della sezione agraria avevano avanzato pretese risarcitorie sia in sede stragiudiziale, sia costituendosi parte civile; inoltre, i reati ad evento diffuso avrebbero danneggiato anche il diritto alla salute di numerosi magistrati del Tribunale di Taranto. Trovava pertanto applicazione, nella presente fattispecie, l'art. 11 c.p.p. per il quale «I procedimenti in cui un magistrato assume la qualità [...] di persona offesa o danneggiata dal reato, che secondo le norme di questo capo sarebbero attribuiti alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di corte d'appello in cui il magistrato esercita le proprie funzioni o le esercitava

al momento del fatto, sono di competenza del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di corte di appello determinato dalla legge».

La Corte d'Assise ha tuttavia rigettato l'eccezione in quanto: uno dei due giudici onorari non faceva più parte dell'organico della magistratura, pertanto non sussisteva più alcun pericolo in ordine alla sua imparzialità; l'altro giudice onorario, invece, aveva già revocato la costituzione di parte civile, non potendosi così considerarlo persona offesa o danneggiata dal reato; l'esperto della sezione agraria, infine, aveva cessato la propria attività e, in ogni caso, aveva concorso a pronunciare un numero di sentenze talmente esiguo da non potersi dire lesa l'imparzialità dell'organo giudicante. Quanto alla generica posizione dei magistrati del Tribunale di Taranto, la Corte d'assise ha evidenziato che questi potevano esser considerati persone offese o danneggiate dal reato solo se si fossero formalmente costituiti parte civile all'interno del processo penale.

5.5. Appello e annullamento della sentenza di primo grado (Corte ass. app. Lecce, ord. 23 settembre 2024)

La sentenza di primo grado è stata dunque impugnata innanzi alla Corte d'assise d'appello di Lecce⁴¹. Gli imputati, in particolare, hanno eccepito la nullità della sentenza resa dalla Corte d'assise di Taranto, in quanto giudice incompetente.

La Corte d'assise d'appello di Lecce, diversamente dal primo giudice, ha dichiarato la propria incompetenza, in ragione del fatto che i giudici onorari, costituitisi parte civile, erano senz'altro parte dell'organico della magistratura al momento della commissione dei fatti contestati agli imputati; inoltre, la circostanza che l'esperto della sezione agraria, anch'egli costituito parte civile, avesse concorso a pronunciare solo uno scarso numero di provvedimenti non vale certo ad escludere la sua appartenenza all'organico dell'ordinamento giudiziario.

Pertanto, con ordinanza depositata il 23 settembre 2024, ha annullato ai sensi dell'art. 24 c.p.p. la sentenza emessa dalla Corte d'Assise di Taranto, con contestuale trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, distretto giudiziario competente per procedimenti che interessano magistrati del distretto di Lecce. Nel disporre quanto precede, il giudice d'appello ha inteso comunque precisare l'infondatezza della tesi che vorrebbe individuare in ciascuno dei magistrati che abitano, o che sono proprietari di immobili nelle zone circostanti lo stabilimento ILVA, per ciò solo, persone offese o danneggiate dai reati in materia di inquinamento ambientale. Precisa infine la Corte come, nei reati che coinvolgono un numero indeterminato di persone, l'impossibilità di identificare i potenziali danneggiati non permette di ritenere che, per il solo fatto di risiedere nel territorio interessato dall'attività inquinante, si possa essere individuati, men che meno astrattamente individuabili, come danneggiati o persone offese.

5.6. Il ricorso in Cassazione e la sentenza della Suprema Corte (Cass. Pen., Sez. I, 27 gennaio 2025, n. 2970)

In seguito alla decisione della Corte d'Appello, alcune parti civili – nella specie, il Codacons e l'Associazione Art. 32-97 AIDMA – propongono ricorso per cassazione.

Pronunciandosi sui ricorsi, La Suprema Corte rigetta anzitutto la richiesta di rimessione della questione alle Sezioni Unite, ritenendone insussistenti i presupposti. Nel merito delle censure sollevate dai ricorrenti, il giudice di legittimità aderisce all'orientamento, definito “ben noto alle stesse ricorrenti” e comunque “incontrastato”, per il quale il provvedimento con il quale il giudice dichiara la propria incompetenza per qualunque causa e disponga trasmettersi gli atti alla Procura ritenuta competente, non può esser impugnato per cassazione.

Ne discende, in sintesi, l'inammissibilità dei proposti ricorsi.

5.7. La prima udienza innanzi al G.U.P. del Tribunale di Potenza (21 marzo 2025)

Il 21 marzo 2025 si è quindi celebrata la prima udienza preliminare del procedimento incardinato a Potenza

Significativamente inferiore il numero di istanze di costituzione di parte civile: a fronte delle circa 1.200 istanze presentate nel procedimento celebratosi a Taranto, meno di 300 sono ora quelle presentate nel procedimento innanzi al giudice lucano.

Come evidenziato dalla cronaca⁶⁹, non ha presentato istanza di costituzione di parte civile neanche Vincenzo Fornaro, l'allevatore cui furono abbattute centinaia di pecore perché avvelenate dalla diossina.

Viceversa, hanno inteso chiedere la costituzione nel processo quale parti civili associazioni come Peacelink, Altamarea, Legambiente, nonché il comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e pensanti. Allo stesso modo, han chiesto di costituirsi parte civile anche sindacati come la CGIL, SLAI Cobas e il partito Europa Verde.

Occorre precisare che taluni avvocati difensori hanno eccepito il c.d. "principio di immanenza della parte civile costituita", alla luce del quale non sarebbe necessario presentare una nuova istanza di costituzione, essendo a ciò sufficiente già quella presentata nel procedimento penale celebratosi innanzi al giudice tarantino e da questi accolta.

Altrettanto significativa, infine, la falciatura di oltre la metà degli imputati: se il G.U.P. di Taranto aveva disposto il rinvio a giudizio di 47 imputati, ad oggi sono solo 23 gli indagati. L'abbattimento si spiega in ragione dell'estinzione per prescrizione di molti dei reati contestati.

5.8. La prossima udienza innanzi al G.U.P. del Tribunale di Potenza (4 aprile 2025).

Il G.U.P. presso il Tribunale di Potenza si è riservato di decidere in relazione alla richiesta di taluni avvocati di considerare valida la costituzione di parte civile del processo celebratosi a Taranto. La riserva sarà verosimilmente sciolta in occasione della prossima udienza, fissata per il 4 aprile 2025⁷⁰.

6. IL NUOVO DECRETO "SALVA-ILVA"

Per quanto già chiarito, l'impianto siderurgico ex-ILVA di Taranto rappresenta da decenni un nodo cruciale e controverso nel panorama industriale italiano, caratterizzato da una complessa interazione tra esigenze produttive ed occupazionali e gravi problematiche ambientali e sanitarie. La sua storia è costellata da numerosi interventi legislativi, i cosiddetti decreti "salva ILVA", volti a garantire la continuità operativa dello stabilimento a fronte di sequestri giudiziari e gestioni commissariali. L'ultimo di questi provvedimenti è il decreto legge n. 3 del 24 gennaio 2025, convertito in legge il 18 marzo 2025, recante misure urgenti per assicurare la continuità produttiva ed occupazionale degli impianti ex ILVA.

⁶⁹ <https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/potenza/1681251/taranto-riparte-il-processo-ambiente-svenduto-ma-crollano-le-parti-civili-da-1-200-a-300.html>

⁷⁰ https://www.ansa.it/basilicata/notizie/2025/03/21/ex-ilva-a-potenza-ludienza-preliminare-riprendera-il-4-aprile_eef6c252-9ca1-4277-bdc3-0f7dfd353cd5.html

Come i precedenti, anche tale provvedimento normativo pare esprimere una tensione tra la salvaguardia dell'occupazione e della produzione industriale e la necessità di tutelare l'ambiente e la salute pubblica. La priorità accordata alle esigenze industriali della produzione ha indotto alcuni commentatori ad annoverare anche questo provvedimento normativo tra i decreti "Salva ILVA", per la precisione il ventesimo⁷¹.

Resta evidente la complessità di un adeguato bilanciamento tra esigenze della produzione e salute pubblica, cui tuttavia è chiamato il legislatore. Ed è proprio questo, del resto, il tratto distintivo che accomuna le più recenti pronunce della giurisprudenza costituzionale e comunitaria in tema.

6.1. La sentenza della Corte Costituzionale n.105 del 19 giugno 2024

Di recente, con sentenza del 19 giugno 2024, n. 105, la Corte Costituzionale è tornata a pronunciarsi sulla legittimità di una disciplina che autorizza la prosecuzione dell'attività industriale pur a fronte del sequestro degli impianti, disposto dall'autorità giudiziaria. Il caso riguarda il sequestro degli impianti di depurazione di Priolo Gargallo, disposto dal G.I.P. del Tribunale di Siracusa nell'ambito di un'indagine per disastro ambientale, ipotizzato a carico di varie aziende petrolchimiche operanti nella zona.

In particolare, con decreto legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante "misure urgenti per impianti di interesse nazionale", è stato introdotto il comma 1-bis.1 dell'art. 104-bis disp. att. c.p.p., che intima al giudice del sequestro penale di disporre la prosecuzione dell'attività produttiva quando tale sequestro ha ad oggetto stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 3 dicembre 2012, n. 207 (primo decreto "salva-ILVA"), ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva.

Riteneva il giudice siracusano che un simile assetto normativo non fosse in grado di assicurare un ragionevole bilanciamento degli interessi costituzionali coinvolti, in quanto vincolerebbe l'autorità giudiziaria a disporre la prosecuzione dell'attività produttiva anche quando le misure in concreto adottate si rivelino inidonee a garantire la salute dei cittadini e la tutela dell'ambiente.

Sono dunque evidenti le analogie con il giudizio di legittimità costituzionale avente ad oggetto gli articoli 1 e 3 del primo decreto "salva-ILVA", con cui si era autorizzata la prosecuzione dell'attività produttiva dell'acciaieria per un tempo non superiore a 36 mesi, anche nel caso di sequestro giudiziario degli impianti. In effetti, la pronuncia in commento richiama espressamente la precedente decisione n. 85/2013, ma pare altresì guardare a tale precedente arresto quale criterio di valutazione della legittimità costituzionale della disciplina censurata.

La Corte, difatti, ha ritenuto la norma impugnata costituzionalmente illegittima non già nella parte in cui vincola il giudice del sequestro a consentire il prosieguo dell'attività industriale, bensì nella parte in cui non assoggetta gli interventi previsti dalle "misure di bilanciamento" ad un termine temporale. Spiega infatti la Corte che "una disposizione come quella all'esame potrebbe trovare legittimazione costituzionale soltanto in quanto si presenti come disciplina interinale, che consenta di non interrompere un'attività produttiva ritenuta di rilievo strategico per l'economia nazionale o per la salvaguardia dei livelli occupazionali, nel tempo strettamente necessario per portare a compimento gli indispensabili interventi di risanamento ambientale e riattivare gli ordinari meccanismi procedurali previsti dal d.lgs. n. 152 del 2006".

In ragione di quanto precede, la Corte individua come "soluzione costituzionalmente adeguata" il termine di 36 mesi, previsto dal primo decreto "salva-ILVA", entro il quale realizzare gli interventi previsti dalle "misure di bilanciamento". La mancata previsione di un termine finale, infatti, darebbe

⁷¹ V. *Et voilà, il ventesimo decreto salva-Ilva*, in www.giustiziapertaranto.org, 10 marzo 2025.

altrimenti luogo ad “un sistema di tutela dell’ambiente parallelo a quello ordinario, e affidato a una disposizione dai contorni del tutto generici: come tali inidonei ad assicurare che, a regime, l’esercizio dell’attività di tali stabilimenti e impianti si svolga senza recare pregiudizio alla salute e all’ambiente”.

Sembra così condivisa e riaffermata la trama argomentativa proposta nella sentenza n. 85/2013. Ma si può anche notare come, nelle motivazioni della sentenza n. 105/2024, sia stato abbandonato ogni riferimento alla nota teoria dei “diritti tiranni”, per la quale non esisterebbero in Costituzione diritti cui accordare prevalenza assoluta sugli altri: il riferimento è al diritto alla salute il quale, nella prospettiva del Giudice costituzionale, ben può esser compreso in presenza di altri diritti, come quello all’occupazione (art. 4 Cost.)⁷².

6.2. La sentenza della Grande Sezione CGUE C-626/22 del 25 giugno 2024

Le conclusioni cui perviene la Corte costituzionale paiono invero in linea con la recente pronuncia della Corte di Giustizia della UE sui Decreti “Salva-ILVA” del 25 giugno 2024 (causa C 626-22). Al di là del dettaglio squisitamente tecnico della questione⁷³, preme qui evidenziare come il Giudice abbia ritenuto contrarie al diritto europeo le ripetute proroghe dei termini entro cui adottare le idonee misure di protezione dell’ambiente, dallo Stato italiano concesse pur in presenza di “individuati pericoli gravi e rilevanti per l’integrità dell’ambiente e della salute umana”.

La vicenda processuale che ha condotto alla sentenza della CGUE trae origine da un’azione risarcitoria promossa da numerosi abitanti di Taranto e dei comuni limitrofi dinanzi al Tribunale di Milano. I ricorrenti lamentavano la lesione dei loro diritti alla salute e ad un clima salubre, a causa dell’attività produttiva dello stabilimento ILVA, ritenuta fortemente inquinante e dannosa per la salute umana.

Nel corso del procedimento, il Tribunale di Milano ha ritenuto necessario sospendere il giudizio e rivolgersi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea con un rinvio pregiudiziale, ai sensi dell’articolo 267 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE).

L’obiettivo era ottenere chiarimenti in merito alla coerenza dei cosiddetti “decreti salva Ilva” con la disciplina comunitaria, in particolare con la Direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali (IED). Tale direttiva mira, infatti, alla riduzione delle emissioni industriali nocive in tutta l’UE attraverso l’applicazione delle migliori tecniche disponibili (BAT).

Il Tribunale di Milano ha così formulato tre quesiti specifici relativi all’interpretazione della Direttiva 2010/75/UE. In primo luogo, ha chiesto se il procedimento di rilascio o di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) dovesse tener conto non solo dell’impatto dell’attività sull’ambiente ma anche sulla salute umana. In secondo luogo, ha interrogato la Corte sulla necessità che l’autorità competente, ai fini del rilascio o del riesame dell’AIA, consideri non solo le sostanze inquinanti prevedibili in base alla natura dell’attività industriale, ma anche tutte le altre

⁷² Nella sentenza n. 85/2024, precisa infatti la Corte: “Tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri. La tutela deve essere sempre «sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro» (sentenza n. 264 del 2012). Se così non fosse, si verificherebbe l’illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe “tiranno” nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona”.

⁷³ Per una dettagliata analisi, si rimanda a M. CARDUCCI, *L’installazione “ex Ilva” dopo la sentenza della Corte di giustizia UE: le emissioni climalteranti tra interesse “strategico” e generazioni future*, in www.diritticomparati.it, 27 giugno 2024.

sostanze scientificamente note come nocive che possono essere emesse dall'impianto. Infine, il tribunale italiano ha sollevato dubbi sulla compatibilità con la direttiva di una normativa nazionale che abbia ripetutamente prorogato il termine concesso al gestore per conformarsi alle misure di protezione dell'ambiente e della salute umana previste dall'autorizzazione.

La decisione del Tribunale di Milano di adire la CGUE evidenzia quantomeno una profonda incertezza interpretativa riguardo all'applicazione della normativa europea al complesso caso ILVA, in un contesto in cui le esigenze di tutela della salute e dell'ambiente si confrontano con la volontà di garantire la continuità produttiva e occupazionale. I “decreti salva Ilva” rappresentano infatti un tentativo del legislatore italiano di bilanciare questi interessi, ma la loro compatibilità con il diritto unionale è sembrata dubbia allo stesso giudice remittente.

La Grande Sezione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con sentenza del 25 giugno 2024, ha fornito risposte chiare ai quesiti posti dal Tribunale di Milano, delineando principi fondamentali per l'applicazione della Direttiva 2010/75/UE nel contesto di impianti industriali ad alto impatto come l'ex-ILVA.

La Corte ha innanzitutto chiarito che la nozione di “inquinamento” ai sensi della Direttiva 2010/75/UE include sia i danni all'ambiente che i pericoli per la salute umana. Di conseguenza, nel procedimento di rilascio o di riesame dell'autorizzazione all'esercizio, il gestore di un'installazione deve fornire informazioni adeguate sulle emissioni e garantire la conformità alle disposizioni della direttiva, valutando costantemente sia l'impatto ambientale che quello sanitario. Le autorità competenti devono quindi includere questa valutazione nei loro procedimenti autorizzativi.

La CGUE ha inoltre statuito che gli Stati membri sono tenuti a prevedere che una previa valutazione degli impatti dell'attività dell'installazione interessata tanto sull'ambiente quanto sulla salute umana costituisca un atto interno ai procedimenti di rilascio e riesame di un'autorizzazione all'esercizio ai sensi della Direttiva 2010/75/UE. Ciò significa che la valutazione del danno sanitario (VDS) non può essere considerata separata dal processo di autorizzazione ambientale, specialmente quando il rischio per la salute derivante dall'inquinamento è ritenuto inaccettabile.

La protezione della salute umana è infatti un obiettivo primario della direttiva e deve pertanto essere garantita sin dalla fase iniziale del procedimento autorizzativo. Ne deriva che le autorità nazionali devono integrare le competenze sanitarie nei processi di valutazione ambientale. L'omissione di una valutazione preventiva e comprensiva degli impatti sanitari, come sembra essere avvenuto nel caso ILVA secondo il giudice del rinvio, costituisce allora una violazione degli obblighi imposti dalla direttiva. La sentenza chiarisce che non è sufficiente valutare genericamente l'impatto ambientale, ma è necessario analizzare in dettaglio le potenziali conseguenze delle emissioni sulla salute dei cittadini, tenendo conto di tutti gli inquinanti concretamente emessi dall'impianto, e non solo di quelli previsti a priori in ragione della natura dell'attività.

Rispondendo al secondo quesito, la Corte ha affermato che, ai fini del rilascio o del riesame di un'autorizzazione all'esercizio di un'installazione ai sensi della Direttiva 2010/75/UE, l'autorità competente deve considerare, oltre alle sostanze inquinanti prevedibili tenuto conto della natura e della tipologia dell'attività industriale, anche tutte le altre sostanze oggetto di emissioni scientificamente note come nocive che possono essere emesse dall'installazione in questione in quantità significative. Questa interpretazione mira a garantire un elevato livello di protezione sia dell'ambiente che della salute umana.

Il gestore deve allora includere nella domanda di autorizzazione informazioni dettagliate sul tipo, sulla quantità e sugli effetti potenzialmente nocivi di tutte le emissioni, affinché le autorità possano stabilire limiti adeguati. Inoltre, il riesame di un'autorizzazione non può limitarsi alle sostanze inquinanti inizialmente previste, ma deve considerare anche le emissioni effettivamente generate durante l'esercizio dell'impianto. Viene così a delinearsi un approccio dinamico e aggiornato alla

valutazione delle emissioni industriali, in linea con l'evoluzione delle conoscenze scientifiche sugli effetti delle diverse sostanze inquinanti.

Infine, la Corte si è pronunciata sulla questione dei tempi concessi per l'adeguamento dell'installazione alle nuove condizioni di autorizzazione. La CGUE ha concluso che la Direttiva 2010/75/UE osta a una normativa nazionale ai sensi della quale il termine concesso al gestore di un'installazione per conformarsi alle misure di protezione dell'ambiente e della salute umana previste dall'autorizzazione all'esercizio di tale installazione è stato oggetto di ripetute proroghe, nonostante siano stati individuati pericoli gravi e rilevanti per l'integrità dell'ambiente e della salute umana causati dall'esercizio di tale installazione.

In effetti, in caso di violazione delle condizioni di autorizzazione, l'articolo 8, comma 2, della direttiva impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie per garantire immediatamente il loro rispetto, tra le quali, se necessario, la sospensione dell'esercizio dell'attività qualora la violazione presenti un pericolo grave per la salute umana o per l'ambiente. Spetterà al giudice del rinvio valutare se le norme speciali adottate nei confronti dello stabilimento abbiano avuto l'effetto di differire eccessivamente l'attuazione delle misure necessarie per conformarsi all'autorizzazione integrata ambientale, tenuto conto del grado di gravità dei danni causati all'ambiente e alla salute umana.

6.3. Il decreto legge n. 3 del 24 gennaio 2025, convertito in legge il 18 marzo 2025

In questo contesto giurisprudenziale, il decreto legge n. 3 del 24 gennaio 2025 torna ad introdurre misure per assicurare la continuità produttiva ed occupazionale degli impianti ex ILVA. Il 18 marzo 2025 è stato convertito in legge dalla Camera dei Deputati. Già da una prima analisi del testo, appare evidente la volontà del legislatore di adeguare l'assetto normativo alle prescrizioni della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, rese nella citata sentenza C-626/22; ma, ad uno studio approfondito, forse è lecito nutrire qualche perplessità in ordine all'efficacia delle soluzioni adottate.

6.3.1. Disposizioni per la continuità produttiva

Venendo all'esame dell'articolato, tra le disposizioni chiave spiccano in primo luogo le misure di carattere finanziario. L'articolo 1, in particolare, autorizza l'amministrazione straordinaria di ILVA S.p.A. a trasferire fino a 400 milioni di euro ad Acciaierie d'Italia S.p.A., al fine di garantire la continuità produttiva e occupazionale degli impianti.

È significativo notare che queste risorse provengono da un fondo destinato agli interventi di bonifica ambientale⁷⁴: ciò sembra evidenziare una priorità accordata alle esigenze immediate di produzione e occupazione rispetto agli impellenti interventi di risanamento ambientale.

⁷⁴Infatti, l'art. 1, d.l. n. 3/2025 prevede che: "All'articolo 39, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, le parole: «fino a 150 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 400 milioni». Il richiamato art. 39 sancisce che: "Al fine di assicurare la continuità operativa degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale e la tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza dei lavoratori addetti ai predetti stabilimenti, l'amministrazione straordinaria di ILVA S.p.A. trasferisce all'amministrazione straordinaria della società Acciaierie d'Italia S.p.A., su richiesta del Commissario, somme fino a un massimo di euro 150.000.000, a valere sulle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20."

Ciò significa, in breve, che le maggior risorse destinate alla continuità produttiva sono sottratte dalle risorse destinate alla realizzazione del piano ambientale e alle bonifiche. L'art. 3, comma 1, decimo periodo, d.l. 1/2015, prevede infatti che: "Le somme rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni sono versate in un patrimonio dell'emittente destinato all'attuazione e alla realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in

Per compensare il prelievo di risorse dai fondi per il risanamento ambientale, il legislatore ha istituito presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) un nuovo fondo con una dotazione complessiva di 80 milioni di euro (*ex art. 1-sexies*, d.l. cit.), specificamente destinato agli interventi di ripristino e bonifica ambientale nelle aree di proprietà di ILVA S.p.A. all'interno del Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Taranto, ma non occupate dal gestore o trasferite a terzi. In particolare, si prevede uno stanziamento di 68 milioni di euro per l'anno 2027 e ulteriori 12 milioni per il 2028.

L'ammontare considerevolmente inferiore di questo nuovo fondo rispetto ai 400 milioni di euro dirottati per le esigenze della produzione, unitamente alla sua erogazione differita nel tempo, solleva legittime preoccupazioni circa l'adeguatezza delle risorse per affrontare la vasta portata del danno ambientale nel sito di Taranto e la tempistica degli interventi necessari.

6.3.2. *L'introduzione della Valutazione del Danno Sanitario (VDS)*

Per quanto riguarda le misure di carattere ambientale, il provvedimento interviene sulla disciplina della Valutazione del Danno Sanitario (VDS) per gli stabilimenti di interesse strategico nazionale, tra cui l'ex-ILVA.

Con riferimento a questi stabilimenti, l'art. 1-*bis* prevede:

- l'aggiornamento ogni sette anni del decreto ministeriale di definizione dei criteri metodologici per la redazione del rapporto di VDS e, in fase di prima applicazione, il loro aggiornamento, sempre con decreto, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;
- una modalità di interrelazione tra il suddetto rapporto di VDS e la procedura di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), procedura nella quale, in base alla presente novella, occorre prendere in considerazione, per gli stabilimenti in oggetto, gli elementi di valutazione di carattere sanitario rilevanti del suddetto rapporto.

Si è così inteso allineare l'ordinamento a quanto statuito nella sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 25 giugno 2024 (causa C-626/22). Tale sentenza, infatti, ha identificato in capo agli Stati membri l'obbligo di una valutazione preventiva e comprensiva di tutte le sostanze inquinanti durante il rilascio o il riesame delle autorizzazioni per le installazioni industriali. In quest'ottica deve allora leggersi la previsione di un coordinamento tra il rapporto di VDS e la procedura di riesame dell'AIA.

Il successivo art. 1-*ter* richiede poi che il rapporto di VDS, nell'ambito della procedura di riesame dell'AIA, venga fornito dal gestore dello stabilimento di interesse nazionale. Nelle more dell'emanazione del primo decreto ministeriale di aggiornamento dei suddetti criteri metodologici, il gestore potrà predisporre uno studio di valutazione di impatto sanitario (VIS) in luogo del rapporto VDS.

6.3.3. *Osservazioni critiche*

Il decreto ha suscitato diverse reazioni e commenti da parte di esperti e osservatori.

amministrazione straordinaria, [...] e, nei limiti delle disponibilità residue, a interventi volti alla tutela della sicurezza e della salute, di ripristino e di bonifica ambientale”

Il deputato di Fratelli d'Italia, Dario Iaia, ha accolto con favore l'intervento normativo, sostenendo che assicura la continuità produttiva dello stabilimento e del gruppo, garantendo al contempo la capacità di pagare gli stipendi e le imprese dell'indotto⁷⁵.

D'altra parte, Europa Verde ha espresso una forte condanna, definendo il decreto un passo indietro per i diritti dei cittadini di Taranto e criticando la riduzione delle risorse destinate alle bonifiche ambientali. Il partito ha inoltre contestato la decisione di affidare la valutazione del danno sanitario al gestore dell'impianto, ritenendola un grave errore che mina la trasparenza e la sicurezza sanitaria⁷⁶.

Anche il deputato di Alleanza Verdi Sinistra, Filiberto Zaratti, ha criticato il decreto, sottolineando come le risorse stanziare, pur essendo aumentate rispetto all'anno precedente, siano state destinate al rilancio produttivo anziché al risanamento ambientale. Zaratti ha ricordato i numerosi studi scientifici che attestano le gravi conseguenze dell'inquinamento dell'ILVA sulla salute dei lavoratori e della popolazione di Taranto, evidenziando come l'incidenza di tumori e malattie respiratorie rimanga elevatissima⁷⁷.

Secondo Legambiente Taranto, il decreto non rientra tra gli interventi di disinquinamento, né sembra rispondere al principio "chi inquina paga"³⁴. L'associazione ambientalista ha definito "ridicola" e "assolutamente insufficiente" la cifra stanziata per le bonifiche, criticando inoltre le norme sulla valutazione preventiva dell'impatto sanitario, ritenute "pasticciate" e penalizzanti per il diritto alla salute. Legambiente ha infine espresso preoccupazione per il fatto che il parere dell'Istituto Superiore di Sanità non sia vincolante e che non sia previsto il parere della Regione Puglia e di ARPA Puglia⁷⁸.

Anche il Partito Democratico, infine, ha criticato duramente il provvedimento. Enzo Di Gregorio ha dichiarato che si tratta di un'altra decisione che penalizza Taranto, sottraendo risorse alle bonifiche e agli interventi di ambientalizzazione⁷⁹. Anna Filippetti, segretaria provinciale del PD di Taranto, ha definito il decreto "l'abbandono definitivo di Taranto", criticando la mancanza di una visione industriale e l'assenza di un piano di decarbonizzazione con investimenti per il risanamento ambientale e la salute pubblica⁸⁰.

⁷⁵ V. Ex-Ilva. Iaia (FdI), *Il decreto sull'ex Ilva è un provvedimento che assicura la continuità produttiva e non impedisce la decarbonizzazione. Il Pd dalle mille idee è un vuoto a perdere*, in www.agenparl.eu, 20 marzo 2025.

⁷⁶ Cfr. *Decreto Ilva, condanna di Europa Verde che chiede intransigenza a difesa della salute*, in www.cronachetarantine.it, 19 marzo 2025.

⁷⁷ F. SALAMIDA, *"Il decreto sull'ex Ilva di Taranto è uno sperpero di soldi pubblici"*, in www.glistatigenerali.com, 18 marzo 2025.

⁷⁸ *Ex Ilva, Legambiente Taranto: "Al governo chiediamo trasparenza e una vera decarbonizzazione"*, in www.tarantotoday.it, 21 marzo 2025.

⁷⁹ V. *Decreto salva-ilva, di gregorio (pd) un'altra decisione che penalizza Taranto*, in www.oraquadra.it, 19 marzo 2025.

⁸⁰ *"Ex Ilva: questo decreto è l'abbandono definitivo di Taranto. E chi prova a mentire ai cittadini, lo fa sapendo di farlo"*, in www.tarantotoday.it, 20 marzo 2025.

BIBLIOGRAFIA

- AGNEW, R. (1998). *The causes of crime: Theories and research*. Routledge.
- ALBERICO, A. (2024). *Obblighi di incriminazione e «controlimiti» nell'adempimento della direttiva 2008/99/CE in materia di tutela penale dell'ambiente*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, n. 2, pp. 233-273.
- ALTOPIEDI, G. (2022). *Prendere le comunità sul serio. La ricerca in campo ambientale "con" le comunità interessate*, in *Flussi e comunità: tra rischio ambientale e governo della salute pubblica*, a cura di Stefania Ferraro e Antonello Petrillo, numero monografico della rivista *Cartografi e Sociali*, n. 14, dicembre 2022, pp. 17-36.
- ALTOPIEDI, G. (2024). *Che cosa sono i crimini ambientali? La via libera* in www.lavialibera.it.
- BAUMAN, Z. (2000). *Liquid Modernity*. Polity Press.
- BECK, U. (1992). *Risk Society: Towards a New Modernity*. Sage Publications.
- BEIRNE, P. (1999). *For a nonspeciesist criminology: Animal abuse as an object of study*. *Criminology*, 37(1), 117-147.
- BEIRNE, P. (2014). *Theriocide: Naming animal killing*. *International Journal for Crime, Justice and Social Democracy*, 3(2), 49-66. <https://doi.org/10.5204/ijcjsd.v3i2.170>
- BEIRNE, P., & SOUTH, N. (2007). *Issues in green criminology: Confronting harms against environments, humanity and other animals*. Willan Publishing.
- BEIRNE, P., & SOUTH, N. (2018). *Green Criminology: A Primer*. Routledge.
- BERNASCONI, C. (2008). *Il reato ambientale. Tipicità, offensività, antigiuridicità, colpevolezza*, Pisa, p. 34.
- BRICKNELL, S. 2011. *Environmental Crime in Australia*. AIC Reports Research and Public Policy in Series 109 Canberra: Australian Institute of Criminology.
- BRISMAN, A., & South, N. (2018). *Routledge International Handbook of Green Criminology*. Routledge.
- BYE, L.M. (2003) 'Masculinity and rurality at play in stories about hunting', *Norsk Geografisk Tidsskrift in Norwegian Journal of Geography*, 57, 145–53.
- CALAVITA O. (2025). *Ilva di Taranto: il processo "Ambiente Svenduto" va, giustamente (ma purtroppo), ricelebrato. Riflessioni sulla competenza ex art. 11 c.p.p.*, in *Archivio Penale*, n. 1, pp. 1-26.
- CANNING, V. (2014). *Feminist Criminology and the Politics of Victimization*. Routledge.
- CANNING, V., TOMBS, S. (2021). *From Social Harm to Zemiology. A critical introduction*. New York, Taylor & Francis.

- CARDUCCI, M. (2024). *L'installazione "ex Ilva" dopo la sentenza della Corte di giustizia UE: le emissioni climalteranti tra interesse "strategico" e generazioni future*, in www.diritticomparati.it.
- CARSON, R. (1962). *Silent spring*. Houghton Mifflin.
- CHRISTIE, N. (1986). *The Ideal Victim*, in *From Crime Policy to Victim Policy* (pp. 17-30). Palgrave Macmillan.
- CHRISTOPHERSEN, O. (2014). *Environmental Victimology*. Palgrave Macmillan.
- CHUIRCHILL, R.R. (1998). *Environmental rights in existing human rights treaties*, in A. E. BOYLE - M. R. ANDERSON (a cura di), *Human Rights Approaches to Environmental Protection*, Oxford, pp. 89-108.
- COHEN, S. (1985). *Visions of Social Control: Crime, Punishment and Classification*. Polity Press.
- COMMONER, B. (1971). *The closing circle: Nature, man, and technology*. Knopf.
- DI RONCO, A., & South, N. (2024). *Critical Criminology and Environmental Justice*. Routledge.
- DOUGLAS, M. (1992). *Risk and Blame: Essays in Cultural Theory*. Routledge.
- ELLEFSSEN, R. (2016). *Eco-Global Criminology: Contemporary Challenges*. Routledge.
- FRANK, N. J., & Lynch, M. J. (1992). *Corporate Crime, Law, and Social Control*. Springer.
- GIBBS, C. (2009). *Conservation Criminology: Integrating Environmental Policy and Crime*. Wiley-Blackwell.
- GOFFMAN, E. (1963). *Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity*. Prentice-Hall.
- GOYES, D.R. and SOLLUND, R. (2018) 'Animal abuse, biotechnology and species justice', *Theoretical Criminology*, 22, 363–83.
- GREEN, S. (2016). "The Conceptual Utility of *Malum Prohibitum*," 55 *Dialogue: the Canadian Philosophical Review* 33 (2016).
- GRILLO, C.M. (2015). *Direttiva 2008/99/CE: protezione penale dell'ambiente, evoluzione e attualità della situazione italiana*, in www.lexambiente.it.
- HALL, M. (2013). *Victims of Environmental Harm: Rights, Recognition and Redress Under National and International Law*. Routledge.
- HARVEY, D. (1996). *Justice, Nature and the Geography of Difference*. Wiley-Blackwell.
- HIGGINS, P. (2011). *Ecocide in international criminal law: Does environmental damage constitute a 'serious violation of international law'?* in *Journal of International Criminal Justice*, 9(2), 361-382.
- HILLYARD, P. and TOMBS, S. (2017) *Social harm and zemiology*, in *The Oxford Handbook of Criminology*, edited by A. LIEBLING, S. MARUNA and L. MCARA, Oxford University Press, 284–305.

- HILLYARD, P., & TOMBS, S. (2004). *Beyond criminology? in Beyond Criminology: Taking Harm Seriously*, edited by P. HILLYARD, C. PANTAZIS, S. TOMBS and D. GORDON, Pluto Press, 10– 29.
- HILLYARD, P., C. PANTAZIS, S. TOMBS and D. GORDON, eds. (2004) *Beyond Criminology: Taking Harm Seriously*, Pluto.
- HODSON, L. (2019). *International criminal law and ecocide: A critique of 'new' proposals for 'old' crimes*, in *Melbourne Journal of International Law*, 20(1), 167-192.
- HULSMAN, L. (1986). *Critical Criminology and the Concept of Crime*, in *Critical Criminology* (pp. 23-43). Routledge.
- JASANOFF, S. (1994). *The Fifth Branch: Science Advisers as Policymakers*. Harvard University Press.
- JOHANSEN, P. (2006). *The Victimization of Environmental Victims*. Palgrave Macmillan.
- Lin, A. 2006. 'The Unifying Role of Harm in Environmental Law', *Wisconsin Law Review* 3, 898–985.
- LYNCH, M. J. (1990). *The Greening of Criminology: A Perspective for the 1990s*, in *Critical Criminology*, 2(3), 47-68.
- MACKENZIE, J. S., & Smith, D. W. (2020). 'COVID-19: A novel zoonotic disease caused by a coronavirus from China: what we know and what we don't', *Microbiology Australia*, 41, 45–50.
- MAHER, J. and SOLLUND, R. (2016) 'Wildlife trafficking: harms and victimization', in R. SOLLUND, C. STEFES and R. GERMANI (Eds.), *Fighting Environmental Crime in Europe and Beyond*, Palgrave Macmillan.
- MAHER, J., PIERPOINT, H., & BEIRNE, P. (2017). *Animal abuse, domestic violence, and child maltreatment*. Palgrave Macmillan.
- MATHIESEN, T. (2004). *Prison on Trial*. Waterside Press.
- NATALI, L. (2014). *Green criminology e vittimizzazione ambientale. Verso nuove riflessività in Studi sulla Questione Criminale*, n°1-2.
- NELKEN, D. (2007). *White-Collar Crime*. Sage Publications.
- NURSE, A. (2015). *An introduction to green criminology and environmental justice*. SAGE Publications.
- NURSE, A., & WYATT, T. (2020). *Wildlife Criminology*. Policy Press.
- O'BRIEN, M. (2005). *What is Environmental Criminology?* in *Journal of Criminal Justice*, 33(4), 367-374.
- O'HEAR, M. (2004). *Green-Collar Crime: Environmental Crimes and Criminals*. Praeger.
- PANTAZIS, C. and PEMBERTON, S. (2009). *Nation states and the production of social harm: Resisting the hegemony of 'TINA'*, in *State, Crime, Power*, edited by R. COLEMAN, J. SIM, S. TOMBS and D. WHYTE, Sage, 214– 233.

- PEARCE, F. (1976). *Crimes of the Powerful: Marxism, Crime, and Deviance*. Pluto Press.
- PEMBERTON, S. (2015) *Harmful Societies: Understanding Social Harm*. Policy Press.
- POCAR, V. (2005). *Il diritto degli animali*. Bollati Boringhieri.
- POCAR, V. (2009). *Diritti degli animali e questioni ambientali*. FrancoAngeli.
- POCAR, V. (2020). *Oltre lo specismo*. Editori Riuniti.
- POSTIGLIONE, A (2015). *Recenti sviluppi in Italia della tutela penale dell'ambiente*, in *dir. giur. agr. al. amb.* p. 9.
- QUINNEY, R. (1974). *Critique of Legal Order: Crime Control in Capitalist Society*. Little, Brown and Company.
- RAMACCI, L. (2017). *Diritto penale dell'ambiente*, II ed., La Tribuna, p. 72.
- RUGA RIVA, C. (2011). *Il recepimento delle direttive comunitarie sulla tutela penale dell'ambiente: grandi novità per le persone giuridiche, poche per le persone fisiche*, in www.penalecontemporaneo.it, p. 1.
- RUGGIERO G. (2023). *Appunti sul processo ambiente svenduto*, in www.sistemapenale.it.
- RUGGIERO, V. (2013). *The Crimes of the Economy: A Criminological Analysis of Economic Thought*. Routledge.
- RUGGIERO, V., & SOUTH, N. (2013). "Green Criminology and Crimes of the Economy: Theory, Research and Praxis" in *Critical Criminology*, 21(3), 359-373.
- SHAPLAND, J. and HALL, M. 2007. 'What Do We Know about the Effect of Crime on Victims?', in *International Review of Victimology* 14, 175–217.
- SHEILA, M. (2014). *Environmental Harm: Sociological Perspectives*. Polity Press.
- SKINNIDER, E. (2011). "Effect, Issues and Challenges for Victims of Crimes that have a Significant Impact on the Environment." in *International Centre for Criminal Law Reform and Criminal Justice*. Policy.
- SOLLUND, R. (2015). *Green Harms and Crimes: Critical Criminology in a Changing World*. Palgrave Macmillan.
- SOLLUND, R. (2021). *Green Criminology: Its Foundation in Critical Criminology and the Way Forward*. *Howard Journal of Crime and Justice*, 60(3), 304–322.
- SOLLUND, R.A. (2017) 'Perceptions and law enforcement of illegal and legal wolf killing in Norway: organized crime or folk crime?', Palgrave Communications, 3, 1–9.
- SOLLUND, R.A. (2019) *The Crimes of Wildlife Trafficking: Issues of Justice, Legality and Morality*. Routledge.
- SOLLUND, R.A. (2008) *Global Harms: Ecological Crime and Speciesism*, Nova Science.

- SOUTH, N. (2014). *Green Criminology: Critical Perspectives in Criminology*. Routledge.
- STRETESKY, P. B., & LONG, M. A. (2013). "Environmental Justice and Criminology: The Field of Green Criminology and Its Boundaries." in *Routledge International Handbook of Green Criminology*.
- STRETESKY, P. B., & LYNCH, M. J. (2013). *Exploring Green Criminology: Toward a Green Criminological Revolution*. Ashgate.
- SUTHERLAND, E. H. (1949). *White Collar Crime*. Dryden Press.
- TAYLOR, N., & FRASER, H. (2017). *Companion animals and domestic violence: Rescuing me, rescuing you*. Springer.
- TIFT, L. & SULLIVAN, D. (2001). 'A Needs-based, Social Harms Approach to Defining Crime,' in *What is Crime? Controversies Over the Nature of Crime and What to Do About It*, edited by S. HENRY and M. LANIER. Rowman & Littlefield, 179–203.
- TOMBS, S., & WHYTE, D. (2007). *Safety Crimes*. Willan.
- VAGLIASINDI, G. M. (2010). *La direttiva 2008/99/CE e il Trattato di Lisbona: verso un nuovo volto del diritto penale ambientale italiano*, in *Dir. comm. Int.*, n. 3.
- WALTERS, R. (2007). *Crime, Justice and Social Order*. Open University Press.
- WEISS, E. B. (2014). *In fairness to future generations of humanity and nature: Ecocide and international criminal law*. *Environment*, 56(4), 3-14.
- WELLSMITH, M. (2011). *Criminal Justice and Environmental Harm*. Willan.
- WHITE, R. (2008). *Climate Change from a Criminological Perspective*. Springer.
- WHITE, R. (2013). *Environmental harm. An eco-justice perspective*. Policy Press.
- WHITE, R. (2014) 'Environmental Insecurity and Fortress Mentality', *International Affairs*, 90(4): 835–851.
- WHITE, R. (2018). WHITE, R. (2018). *Green victimology and non-human victims*. *International Review of Victimology*, 24(2), 239-255.
- WHITE, R. (2022). *Theorising Green Criminology. Selected essays*. Routledge.
- WHITE, R., & HECKENBERG, D. (2014). *Green Criminology: An Introduction to the Study of Environmental Harm*. Routledge.
- WILLIAMS C. (1996). *An Environmental Victimology*, in *Social Justice*, 23, pp. 16-40.
- WOLF, C. (2011). *Environmental Criminology and Green-Collar Crime*. Palgrave Macmillan.
- WYATT, T. (2013). *Wildlife Trafficking: A Deconstruction of the Crime, the Victims, and the Offenders*. Palgrave Macmillan.

ZIRULIA, S. (2019). *Ambiente e diritti umani nella sentenza della Corte di Strasburgo sul caso Ilva*, in www.penalecontemporaneo.it.

INDICE DELLE DECISIONI

Giurisprudenza convenzionale

CEDU, Di Sarno e altri c. Italia, sent. 10 gennaio 2012
CEDU, Lopez Ostra c. Spagna, sent. 6 dicembre 1994
CEDU, Guerra e altri c. Italia, sent. 19 febbraio 1998,
CEDU, Taskin e altri c. Turchia, sent. 4 marzo 2004, su ric. n. 49517/99.
CEDU, Smaltini c. Italia, sent. 24 marzo 2015, su ric. n. 43961/09

Giurisprudenza costituzionale

Corte cost. 29 dicembre 1982, n. 239
Corte cost., 28 maggio 1987, n. 210
Corte cost, 30 dicembre 1987, n. 641
Corte cost., 26 luglio 2002, n. 407.
Corte cost., 20 dicembre 2002, n. 536.
Corte cost., 14 novembre 2007, n. 378.
Corte cost., 9 maggio 2013, n. 85
Corte cost., 19 giugno 2024, n. 105

Giurisprudenza comunitaria

Corte di Giustizia UE. Grande Camera, 25 giugno 2024 su ricorso C-626/22

Giurisprudenza di legittimità

Cass. pen., 27 gennaio 2025, n. 2970
Cass. civ., 9 aprile 1992, n. 4362

Giurisprudenza di merito

Corte Ass. Taranto, 31 maggio 2021 (dep. 28 novembre 2022);
Corte Ass. App. Lecce, ord. 13 settembre 2024 (23 settembre 2024)